SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 195**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 agosto 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 14 agosto 1992, n. 362.

Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi radicali nei confronti dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, in relazione alla grave situazione debitoria dell'Ente con istituti di credito italiani ed esteri;

Considerati gli orientamenti emersi presso la commissione referente della Camera in sede di esame del precedente analogo decreto-legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM è soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi statutari sono sciolti con effetto dalla data del 18 luglio 1992 e con le modalità previste dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri, al quale sono attribuiti i poteri previsti dal codice civile. Con lo stesso decreto sono determinati i rispettivi compensi, che fanno carico alla gestione liquidatoria.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, restano in carica gli organi liquidatori nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 luglio 1992.

Art. 2.

1. Entro il 31 agosto 1992, gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso, nonché gli amministratori e i collegi sindacali delle società controllate, individuate a norma dell'articolo 2359 del codice civile, consegnano al commissario liquidatore lo stato patrimoniale, il conto economico e il bilancio consolidato e i bilanci delle singole società, tutti alla data del 18 luglio 1992, da essi sottoscritti.

2. Non oltre sessanta giorni dalla consegna, il commissario liquidatore presenta al Ministro del tesoro un programma diretto:

a) al trasferimento a terzi, anche in temporanea gestione fiduciaria, delle società, ovvero degli stabilimenti, aziende o parti di aziende sani o risanabili;

b) alla liquidazione delle società, aziende, rami o parti di aziende non risanabili, nonché dei beni mobili e immobili, e dei cespiti attivi o passivi;

c) a definire il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i prevedibili introiti dei trasferimenti, per la liquidazione dei rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso e delle società non trasferite.

3. Nei confronti delle società controllate di cui al comma 1, l'applicazione del disposto degli articoli 2446 e 2447 del codice civile è sospesa fino all'attuazione del programma di cui al comma 2.

4. Fino a quando non siano chiuse le operazioni di liquidazione, è fatto divieto agli amministratori delle società controllate dall'ente soppresso di porre in essere atti eccedenti la gestione ordinaria, fatti salvi quelli consentiti dal commissario liquidatore, previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

5. Alla valutazione delle società, aziende o beni da trasferire provvedono primarie società specializzate, nazionali o estere, designate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro. Tali società formulano altresì al commissario proposte in ordine ai trasferimenti o alla liquidazione.

Art. 3.

1. Il programma di cui al comma 2 dell'articolo 2 è approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il commissario, con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, ha facoltà, procedendo anche all'asta, o con confronti o a trattativa privata, di alienare, dismettere, trasferire a soggetti privati o pubblici, aziende, rami di aziende, beni mobili o immobili, partecipazioni, cespiti attivi o passivi dell'ente soppresso, o delle società controllate, sostituendosi ove necessario agli organi delle società medesime, anche prima dell'approvazione del programma, previa comunque valutazione da parte delle società di cui all'articolo 2, comma 5.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, il commissario liquidatore può porre in essere o autorizzare le alienazioni, le dismissioni e i trasferimenti di cui al comma 1 con soggetti direttamente o indirettamente controllati dal Ministro del tesoro. In tal caso, i relativi contratti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, e hanno efficacia dalla data di approvazione.

3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale. Decorso tale periodo, le società di cui all'articolo 2, comma 1, sono assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; il provvedimento che dichiara la liquidazione è adottato, su proposta del commissario liquidatore, con decreto del Ministro del tesoro, che esercita i poteri di vigilanza.

4. Il commissario informa, con relazioni trimestrali, i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del tesoro sullo stato di attuazione del programma.

5. Il commissario provvede altresì alla gestione corrente dell'ente soppresso con tutti i poteri già spettanti ai disciolti organi statutari, con facoltà di delega; promuove accordi per la liquidazione volontaria delle posizioni creditorie dell'ente soppresso e delle società controllate e per i pagamenti, avvalendosi anche delle società di cui al comma 5 dell'articolo 2; può inoltre revocare e sostituire anche in parte gli amministratori delle società ed enti del gruppo ai fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali e le operazioni di trasferimento o di liquidazione che si rendono necessarie. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residua del mandato e comunque per un massimo di sei mesi.

6. Il commissario può richiedere alle società ed enti del gruppo i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

7. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di quindici unità di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici anche economici; può avvalersi inoltre della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere. I relativi oneri fanno carico alla gestione liquidatoria.

8. Le operazioni poste in essere dal commissario in attuazione del presente decreto sono esenti da imposte e tasse.

9. Il personale dell'ente soppresso, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere trattenuto in servizio, con onere a carico della gestione liquidatoria, fino al termine massimo di sei mesi successivi all'approvazione del programma di cui al comma 1. Nel programma saranno indicate modalità per il pensionamento anticipato del personale suddetto.

Art. 4.

1. Per far fronte alle urgenti necessità di copertura dell'indebitamento scaduto e da scadere verso aziende ed istituti di credito e verso creditori ad essi assimilabili, nell'anno 1993 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni, sino a lire 4000 miliardi, alle condizioni di scadenza e di tasso di interesse determinate con il decreto del Ministro del tesoro in data 13 agosto 1992 e con eventuali successivi decreti dello stesso Ministro, in misura da consentire comunque la copertura del debito in conto capitale.

2. I titoli potranno essere denominati in lire o in ECU rispettivamente per i rapporti regolati in lire o in valuta.

3. Il commissario ha facoltà di soddisfare i diritti dei soggetti creditori con i titoli di cui al comma 1 a condizione che tali soggetti dichiarino per iscritto di rinunziare ad ogni forma di garanzia o privilegio, nonché alla corresponsione di interessi ed oneri accessori maturati successivamente alla data del 18 luglio 1992. A tal fine, il commissario richiede alla Cassa depositi e prestiti di consegnare direttamente i titoli emessi ai creditori.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 720 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la proiezione per l'anno 1994 dell'accantonamento: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro».

5. Per far fronte alle più urgenti necessità di amministrazione dell'ente soppresso e per sopperire alle necessità inerenti la produzione e l'occupazione delle società già inquadrate nel gruppo, il commissario è autorizzato a ricorrere ad anticipazioni bancarie entro il limite massimo determinato con decreto del Ministro del tesoro in data 24 luglio 1992 e con eventuali successivi decreti dello stesso Ministro, a condizioni non più sfavorevoli del tasso praticato dalle banche alla migliore clientela.

6. Il commissario può provvedere al pagamento, ai creditori dell'ente soppresso e delle società controllate, di acconti in conformità ai criteri previsti dall'articolo 2, comma settimo, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. Dalla data del 18 luglio 1992 sono sospesi, per la durata di due anni, i pagamenti dei debiti del soppresso EFIM e delle società controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Su proposta del commissario, il Ministro del tesoro può disporre con proprio decreto, anche limitatamente a singole società, la riduzione della sospensione di un periodo non superiore a diciotto mesi.

2. Le disposizioni del comma 1 non sono applicabili ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonché ai prestiti BEI di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730.

3. Le disposizioni del comma 1 non sono altresì applicabili:

a) ai debiti della gestione commissariale dell'ente soppresso e a quelli delle società controllate, sorti successivamente alla data del 18 luglio 1992;

b) ai debiti, anche antecedenti alla data del 18 luglio 1992, delle società controllate indicate specificatamente nel programma approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni o coobbligazioni a garanzia di debiti di società controllate dalle società indicate nel programma.

4. Il commissario può proporre al Ministro del tesoro, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 3, comma 1, che ad una società controllata si applichi la deroga alla sospensione dei pagamenti nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 3, lettera *b)*, purché si tratti di società che abbia chiuso in attivo il bilancio dell'anno 1991 o di uno degli anni del biennio precedente. Analoga proposta può essere formulata quando, sentito il parere della società di cui all'articolo 2, comma 5, la società controllata è in grado di svolgere la normale attività produttiva senza perdite e senza aggravio per la gestione dell'ente soppresso e della società controllante, ovvero quando, in casi eccezionali, occorre evitare gravi e irreparabili danni agli impianti produttivi.

5. L'ente soppresso e le società controllate non sono tenuti a corrispondere a soggetti pubblici o privati sanzioni o penali disposte da legge, atti amministrativi o contratti in conseguenza della mancata effettuazione di pagamenti o di ritardi nei pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma 1.

6. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione i creditori per titolo o causa anteriori alla data del 18 luglio 1992, non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali sul patrimonio dell'ente o delle società del gruppo, né chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti e all'articolo 2808 del codice civile.

Art. 6.

1. I crediti nascenti da prestiti intercorsi tra l'ente soppresso e le società controllate o tra le stesse società controllate, individuate con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore, sono convertiti in capitale delle società mutuatarie nella misura rappresentata dal capitale e interessi alla data del 31 dicembre 1991. Le assemblee delle società stesse, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, formalizzano, mediante la modifica dei relativi statuti, il conseguente aumento del capitale sociale.

Art. 7.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2901 del codice civile e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano agli atti compiuti dal commissario liquidatore e dalle società controllate dopo il 18 luglio 1992.

Art. 8.

1. Il Ministro del tesoro presenta ogni tre mesi al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.

Art. 9.

1. Le disposizioni del decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340, sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pera di Fassa, addì 14 agosto 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e,* ad interim, *delle partecipazioni statali*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0403

DECRETO-LEGGE 14 agosto 1992, n. 363.

Rifinanziamento della legge 1° agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rifinanziare la legge 1° marzo 1986, n. 64, sugli interventi nel Mezzogiorno, anche al fine del pieno utilizzo dei fondi strutturali della Comunità europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e per i problemi delle aree urbane;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In attesa della trasformazione dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale, garantendo la continuità di sviluppo dei territori meridionali, è autorizzata la spesa di 14.000 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.275 miliardi per l'anno

1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 6.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali.

2. Il CIPE e il CIPI, nell'ambito delle rispettive competenze, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in «equivalente sovvenzione netto» sulla base dei corrispondenti criteri utilizzati dalla Commissione CEE e non possono superare i tetti massimi concordati con la stessa Commissione;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale, che concentri l'intervento straordinario nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo e nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;

c) l'utilizzo dei meccanismi automatici di corresponsione delle agevolazioni deve essere attuato assicurando tempi certi sia nella fase di approvazione che in quella di erogazione.

3. Per i contratti di programma già approvati dal CIPE e per le domande di agevolazioni per le quali il Comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno abbia adottato delibere anche in linea tecnica, alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea sono assicurate le risorse di cassa disponibili, necessarie per far fronte al finanziamento delle quote di competenza nazionale. A tal fine l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede alle relative erogazioni con priorità rispetto ad ogni altra destinazione. Per agevolare l'utilizzo dei finanziamenti diretti alla realizzazione dei programmi operativi cofinanziati dalla CEE, il CIPE, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, individua le risorse della legge 1° marzo 1986, n. 64, destinate dalle regioni ai medesimi programmi. Dette risorse affluiscono al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il successivo trasferimento alle regioni secondo le norme in vigore.

5. La somma di lire 1.200 miliardi destinata con delibera CIPE del 3 agosto 1988 al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 13 della legge 1° marzo 1986, n. 64, fa carico sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 ed è inscritta, in ragione di lire 300 miliardi per l'anno 1992 e di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1993-1994, sul capitolo 8816 dello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni suddetti. La disponibilità riveniente per effetto di quanto precede è corrispondentemente portata ad integrazione delle risorse destinate al finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla citata legge n. 64 del 1986.

6. Le risorse dei fondi strutturali comunitari programmate per gli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992 e non ancora impegnate al 31 dicembre 1992, sono proposte dalle competenti amministrazioni dello Stato, sentite le regioni interessate, per la revoca da parte della Commissione CEE per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi nell'ambito del territorio delle regioni del Mezzogiorno. Le risorse impegnate al 31 dicembre 1991 in relazione ai programmi approvati, che non abbiano dato luogo all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e non spese almeno nella misura del 40% entro il 31 dicembre 1992, sono proposte alla Commissione delle Comunità europee per essere revocate e successivamente riprogrammate per la parte corrispondente alla percentuale non spesa; conseguentemente si procede alla rimodulazione delle relative quote di cofinanziamento nazionale.

7. Per la realizzazione di progetti strategici di interesse nazionale di infrastrutturazione del territorio del Mezzogiorno nei settori dell'acqua, della ricerca scientifica, dell'ambiente, dei sistemi territoriali, del turismo, dei beni culturali e dell'agroalimentare, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è autorizzata a contrarre mutui tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in deroga all'articolo 17, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, e lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata per l'anno precedente. All'attuazione dei progetti strategici si provvede a seguito di programma approvato dal CIPE, all'uopo integrato dal Ministro per i problemi delle aree urbane, con priorità per gli interventi cofinanziati da adeguate risorse private sulla base di un piano economico e finanziario. I programmi relativi alle infrastrutturazioni delle aree urbane sono proposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, all'uopo promuovendo, ove necessario, le opportune intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Qualora alla realizzazione dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse proprie si provvede con intese di programma ed accordi di programma, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 64 del 1986.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE provvede, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali. Le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla programmazione per il finanziamento di interventi previsti dal presente decreto con priorità per gli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati.

9. Nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 3, i progetti rivolti all'esecuzione di opere o all'inizio di attività compresi nelle categorie individuate nell'allegato II della direttiva CEE 85/337, sono sottoposti, ad istanza dell'interessato, alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive disposizioni di attuazione. Il Ministro

dell'ambiente, sentita la commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, valuta la rilevanza ambientale degli interventi e si pronuncia sull'eventuale esclusione della procedura con parere motivato entro novanta giorni dalla comunicazione del progetto ai sensi dell'articolo 6 comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorso il termine predetto il progetto si intende escluso dalla procedura. Nel caso di interventi di rilevanza infraregionale, l'istanza è presentata alla regione competente, che ne dà immediata comunicazione al Ministro dell'ambiente e verifica la compatibilità ambientale ai sensi delle disposizioni regionali vigenti nei successivi novanta giorni. Decorso tale termine il progetto si intende escluso dalla procedura. Il Ministro dell'ambiente, ove non esista una disciplina regionale, può disporre che la procedura sia effettuata con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive disposizioni di attuazione.

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e in lire 900 miliardi per l'anno 1994, relativo ai prestiti di cui al comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.

11. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si intendono riferite anche all'erogazione della somma di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 aprile 1991, n. 134, per le finalità ivi previste.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pera di Fassa, addì 14 agosto 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0404

DECRETO-LEGGE 14 agosto 1992, n. 364.

Disposizioni urgenti in materia di prepensionamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, di assicurare il trattamento anticipato di pensione ai lavoratori delle aziende in stato di crisi o interessate da processi di ristrutturazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai lavoratori delle aziende individuate dalla delibera del CIPE 12 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1992, che possano far valere, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dall'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è concesso il trattamento anticipato di pensione secondo le norme previste dal citato articolo 27, sempreché alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano presentato la relativa domanda. A tal fine si applicano le disposizioni di cui alla predetta delibera del CIPE 12 giugno 1992.

2. Il contributo a carico delle imprese, previsto dal comma 5 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, da corrispondere alla gestione pensionistica competente, è elevato al 50%.

3. Si considerano utilmente proposte le domande di pensionamento anticipato presentate, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro la data del 29 febbraio 1992.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 184 miliardi per l'anno 1992, di lire 380 miliardi per l'anno 1993, di lire 393 miliardi per l'anno 1994 e di lire 404 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere, per il triennio 1992-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pera di Fassa, addì 14 agosto 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0405

DECRETO-LEGGE 14 agosto 1992, n. 365.

Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la rideterminazione del patrimonio netto delle società per azioni derivanti dalla privatizzazione degli enti pubblici economici, il trattamento fiscale per le emissioni obbligazionarie effettuate dalle predette società, nonché il processo di privatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 agosto 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dal seguente: «Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato provvisoriamente con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci ed è accertato in via definitiva in base al valore della stima effettuata da una o più società specializzate designate dal Ministro del tesoro.».

Art. 2.

1. Alle obbligazioni e titoli similari, che saranno emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, continua ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1992, il trattamento fiscale già stabilito in materia in favore degli enti pubblici trasformati, limitatamente alle emissioni già autorizzate in favore degli enti suddetti prima della loro trasformazione.

Art. 3.

1. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale, gia affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese la organizzazione e la gestione del servizio del lotto, che può essere attribuito in concessione, e delle lotterie nazionali. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in società per azioni, alla quale sono conferite le attività produttive e commerciali, nonché le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma fermo quanto stabilito dal presente comma. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri. Nella prima attuazione, il consiglio di amministrazione, il presidente, gli amministratori delegati, il direttore generale ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

2. Il capitale iniziale della società derivata dalla trasformazione è pari al valore determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 15, nonché l'articolo 19 dello stesso decreto, con riferimento anche ai conferimenti connessi con la trasformazione. Con successivo decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, avuto riguardo anche alle esigenze patrimoniali della società, gli immobili non direttamente strumentali per le attività produttive e commerciali, che sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato.

3. In via transitoria e fino a quando non sarà nominato il consiglio di amministrazione, continua ad operare il comitato istituito con l'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, coadiuvato dal direttore generale e continuano a produrre effetti gli atti compiuti dal comitato stesso. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni finanziarie e di bilancio, anche ai fini dell'esercizio congiunto dei diritti partecipativi, nonché l'ammontare e le modalità di versamento delle disponibilità esistenti e delle entrate fiscali. Con gli stessi decreti sono determinati i compensi spettanti al comitato e posti a carico della società. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma continuano ad applicarsi, anche in materia di personale, le disposizioni dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Presso il Ministero delle finanze è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro, il «Servizio per il lotto, le lotterie e il monopolio fiscale» per l'esercizio delle funzioni ed attività riservate allo Stato, al quale è preposto un dirigente generale di livello *B*. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i contingenti di personale nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero delle finanze di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358.

5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 4, valutato in 50 milioni per l'anno 1992 e in 150 milioni annui a decorrere dal 1993, si fa fronte, per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Attività di controllo sul settore agricolo in relazione alla normativa comunitaria» e, per gli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione della proiezione dell'accantonamento «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pera di Fassa, addì 14 agosto 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GORIA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0406

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Mira.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Mira (Venezia) a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Venezia n. 23/90/Gab. del 17 giugno 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mira (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Leonardo Giustiniani Savino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mira (Venezia) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 16 aprile 1992 che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente: infatti, le sedute del 5, 13 e 15 giugno 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Venezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mira (Venezia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Leonardo Giustiniani Savino.

Roma, 3 agosto 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A3932

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccabascerana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Roccabascerana (Avellino), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Avellino n. 1256/13-1/Gab. del 6 luglio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccabascerana (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Piero Ucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roccabascerana (Avellino) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri in data 30 giugno 1992 alle quali si aggiungono le precedenti dimissioni di altri due consiglieri.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccabascerana (Avellino) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Piero Ucci.

Roma, 3 agosto 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A3933

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 luglio 1992.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Torremaggiore, società cooperativa a responsabilità limitata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca popolare di Torremaggiore, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Torremaggiore (Foggia), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a)* e *b)*, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione dell'azienda all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Su proposta della Banca d'Italia formulata con lettera n. 184598 del 21 luglio 1992, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, rappresentati nella citata proposta della Banca d'Italia, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca popolare di Torremaggiore, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Torremaggiore (Foggia), sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A3948

DECRETO 6 agosto 1992.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale, dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 13,50;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 25,50 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 6 agosto 1992

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

92A3939

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 agosto 1992.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Moscato di Pantelleria naturale» o «Moscato di Pantelleria» e «Moscato passito di Pantelleria» o «Passito di Pantelleria».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Moscato di Pantelleria naturale» o «Moscato di Pantelleria» e «Moscato passito di Pantelleria» o «Passito di Pantelleria» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'estratto secco netto previsto dagli articoli 5 e 9 del disciplinare di produzione per le varie tipologie del vino di cui trattasi;

Visto l'art. 10 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata in questione che prevede la facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto il limite minimo dell'estratto secco netto;

Visto il parere espresso, a seguito di specifica sperimentazione, dall'istituto sperimentale per l'enologia di Asti;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla salvaguardia delle condizioni tradizionali ed alle esigenze tecniche di elaborazione del vino in discorso, di accogliere parzialmente la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria naturale» liquoroso previsto nella misura di 22 g/l dall'art. 5 del disciplinare di produzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, è modificato nella misura di 20 g/l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1992

Il Ministro: FONTANA

92A3906

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 luglio 1992.

Approvazione delle tariffe per la determinazione della riserva matematica, per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti che richiedono la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, con il quale sono state fissate le modalità per la ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti;

Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativo alle modalità per la copertura di periodi assicurativi scoperti per omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 1964, con il quale sono state approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista dalla predetta norma;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, con il quale sono state sostituite le tariffe di cui al citato decreto ministeriale 27 gennaio 1964;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1988, con il quale sono state fissate le tariffe per la regolarizzazione dei periodi scoperti di contribuzione per i lavoratori autonomi;

Sulla proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti, il quale nella seduta del 19 luglio 1991 ha deliberato di approvare le tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, e le istruzioni relative all'uso di dette tariffe;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella seduta del 1° aprile 1992;

Considerata la necessità di provvedere alla fissazione delle tariffe di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per la determinazione della riserva matematica, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti che richiedono la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi, sono determinate sulla base dei coefficienti contenuti nelle tabelle che, vistate ed allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

Sono, altresì, approvate le allegate istruzioni per il calcolo della riserva matematica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 28 luglio 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

ISTRUZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45.

La tabella deve essere usata esclusivamente per gli iscritti in condizione attiva ed il coefficiente per il calcolo della riserva matematica deve essere scelto all'incrocio della riga corrispondente all'età dell'interessato alla data di presentazione della domanda con la colonna corrispondente all'anzianità contributiva maturata alla suddetta data a seguito dell'operazione di ricongiunzione, tenuto conto, cioè, sia dell'anzianità posseduta che ricongiunta.

La prima parte della tabella (1 - M) deve essere usata per gli individui di sesso maschile i quali vantino, dopo l'operazione di ricongiunzione una anzianità contributiva inferiore o pari a 17 anni; la seconda parte (1-*bis* M) per quelli con anzianità superiore. La seconda tabella va utilizzata in modo analogo per individui di sesso femminile.

Per quanto concerne l'uso della tabella valgono le seguenti osservazioni di carattere generale.

A) L'importo annuo della maggior quota di pensione potenzialmente o effettivamente acquisita per effetto dell'operazione di ricongiunzione deve essere determinato con le norme vigenti nel momento in cui l'operazione è stata richiesta dall'interessato effettuando la differenza tra la pensione calcolata con gli elementi (contributivi e reddituali) acquisiti dopo e prima del perfezionamento dell'operazione di ricongiunzione. Qualora, però, la media dei redditi utili a pensione calcolata con gli elementi reddituali comprensivi dei periodi ricongiunti risultasse inferiore a quella calcolata con gli elementi in atto senza l'operazione di ricongiunzione, la differenza di cui sopra va effettuata utilizzando la media dei redditi calcolata con riferimento alle condizioni in cui viene a trovarsi l'individuo ad operazione acquisita. Qualora alcuni elementi reddituali utilizzati nel calcolo della media dei redditi utili a pensione risultassero inoltre inferiori al limite di dieci volte il contributo minimo dell'anno solare cui tali redditi si riferiscono, il calcolo della maggior quota va effettuato, per questi casi, sostituendo tale limite al reddito dichiarato. L'importo annuo deve essere calcolato, in ogni caso, nella misura comprensiva della tredicesima mensilità facendo astrazione da eventuali integrazioni a trattamenti minimi.

B) L'età dell'assicurato deve essere determinata con riferimento alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione e deve essere computata per valori interi; saranno quindi trascurate le frazioni d'anno inferiori a sei mesi mentre quelle uguali o superiori saranno computate come anno intero.

C) L'anzianità contributiva risultante al momento del calcolo deve essere determinata tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contribuzione sia del complesso dei periodi ricongiunti espressi parimente in valori interi trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando per un anno quelle pari o superiori.

D) Il coefficiente di calcolo va ricercato, tenuto conto dell'età e dell'anzianità determinate nei modi illustrati nei precedenti punti *B)* e *C)*, nella tabella corrispondente al sesso del richiedente.

E) La riserva matematica si ottiene moltiplicando la maggior quota di pensione, di cui al punto *A)*, per il coefficiente di cui al punto *D)*, operando un arrotondamento alle mille lire.

Qualora il richiedente venga in possesso con l'operazione di ricongiunzione dei requisiti necessari alla liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità ovvero trattasi di superstite di iscritto, la quota di pensione, calcolata sulla base dei benefici ottenuti con l'operazione, spettante all'interessato o al nucleo superstite secondo la relativa composizione familiare, deve essere moltiplicata per i coefficienti tabellari contenuti nel decreto 29 febbraio 1988 relativo ai trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi seguendo le istruzioni ivi contenute.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CRISTOFORI

TAB 1-M COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA INFERIORE O PARI A 17 ANNI

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	0	1	2	3	4	5	6	7	8
20	7.4613	7.6680	7.8929	8.1360	8.3970	8.6760			
21	7.4234	7.6160	7.8270	8.0566	8.3047	8.5711	8.8550		
22	7.3993	7.5773	7.7739	7.9893	8.2236	8.4768	8.7472	9.0370	
23	7.3899	7.5527	7.7344	7.9351	8.1549	8.3941	8.6503	8.9263	9.2220
24	7.3960	7.5431	7.7093	7.8948	8.0996	8.3240	8.5651	8.8266	9.1083
25	7.4184	7.5493	7.6994	7.8691	8.0584	8.2675	8.4927	8.7388	9.0058
26	7.4584	7.5723	7.7058	7.8591	8.0322	8.2255	8.4341	8.6640	8.9152
27	7.5173	7.6131	7.7293	7.8657	8.0221	8.1989	8.3903	8.6033	8.8380
28	7.5968	7.6733	7.7711	7.8898	8.0289	8.1886	8.3621	8.5575	8.7748
29	7.6981	7.7546	7.8327	7.9325	8.0537	8.1957	8.3503	8.5274	8.7268
30	7.8226	7.8582	7.9158	7.9956	8.0975	8.2211	8.3560	8.5138	8.6945
31	7.9680	7.9855	8.0218	8.0806	8.1620	8.2660	8.3802	8.5179	8.6789
32	8.1150	8.1341	8.1519	8.1890	8.2490	8.3322	8.4248	8.5414	8.6819
33	8.2636	8.2846	8.3041	8.3223	8.3601	8.4214	8.4914	8.5859	8.7049
34	8.4135	8.4366	8.4581	8.4780	8.4966	8.5352	8.5816	8.6531	8.7496
35	8.5649	8.5903	8.6139	8.6358	8.6561	8.6751	8.6969	8.7443	8.8172
36	8.2428	8.7456	8.7715	8.7956	8.8179	8.8387	8.8387	8.8610	8.9094
37	7.9231	8.4175	8.9310	8.9574	8.9820	9.0048	9.0048	9.0048	9.0276
38	7.6113	8.0920	8.5969	9.1213	9.1483	9.1734	9.1734	9.1734	9.1734
39	7.3070	7.7746	8.2655	8.7812	9.3169	9.3445	9.3445	9.3445	9.3445
40	7.0089	7.4647	7.9424	8.4440	8.9708	9.5181	9.5181	9.5181	9.5181
41	6.7212	7.1613	7.6270	8.1151	8.6276	9.1659	9.6943	9.6943	9.6943
42	6.4362	6.8687	7.3185	7.7944	8.2932	8.8169	9.3330	9.8730	9.8730
43	6.1620	6.5789	7.0210	7.4807	7.9672	8.4771	8.9748	9.5024	10.0543
44	5.8977	6.3005	6.7268	7.1789	7.6489	8.1463	8.6251	9.1340	9.6734
45	5.6434	6.0322	6.4442	6.8802	7.3426	7.8233	8.2847	8.7743	9.2949
46	5.3936	5.7742	6.1720	6.5935	7.0397	7.5127	7.9519	8.4239	8.9249
47	5.1474	5.5207	5.9102	6.3174	6.7488	7.2055	7.6316	8.0811	8.5642
48	4.9105	5.2706	5.6528	6.0517	6.4686	6.9104	7.3147	7.7511	8.2114
49	4.6903	5.0302	5.3991	5.7907	6.1992	6.6263	7.0097	7.4240	7.8709
50	4.4801	4.8072	5.1556	5.5337	5.9350	6.3537	6.7152	7.1082	7.5327
51	4.2796	4.5942	4.9296	5.2868	5.6746	6.0861	6.4325	6.8032	7.2062
52	4.0895	4.3914	4.7142	5.0583	5.4249	5.8228	6.1464	6.5018	6.8322
53	3.9087	4.1992	4.5092	4.8407	5.1940	5.5705	5.8714	6.2037	6.5687
54	3.7372	4.0166	4.3151	4.6337	4.9743	5.3374	5.6162	5.9255	6.2669
55	3.5744	3.8435	4.1309	4.4379	4.7655	5.1158	5.3727	5.6593	5.9774
56	3.5091	3.6792	3.9563	4.2521	4.5681	4.9054	5.1404	5.4049	5.6999
57	3.4531	3.6153	3.7906	4.0760	4.3807	4.7063	4.9200	5.1622	5.4346
58	3.3921	3.5611	3.7284	3.9092	4.2035	4.5178	4.7103	4.9307	5.1804
59	3.3210	3.5020	3.6766	3.8493	4.0359	4.3398	4.5114	4.7101	4.9376
60	3.2586	3.4390	3.6199	3.8003	3.9788	4.1717	4.3231	4.5005	4.7059
61	3.1879	3.3727	3.5595	3.7467	3.9335	4.1183	4.1450	4.3017	4.4853
62	3.1100	3.3076	3.4994	3.6932	3.8874	4.0812	4.0812	4.1090	4.2715
63	3.0325	3.2321	3.4375	3.6368	3.8381	4.0401	4.0401	4.0401	4.0690
64	2.9562	3.1569	3.3648	3.5786	3.7860	3.9957	3.9957	3.9957	3.9957
65		3.0832	3.2926	3.5093	3.7323	3.9487	3.9487	3.9487	3.9487
66			3.2218	3.4407	3.6672	3.9002	3.9002	3.9002	3.9002
67				3.3789	3.6084	3.8459	3.8459	3.8459	3.8459
68					3.5516	3.7928	3.7928	3.7928	3.7928
69						3.7422	3.7422	3.7422	3.7422
70							3.6952	3.6952	3.6952
71								3.6522	3.6522
72									3.6100
73									
74									

TAB 1-M. COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA INFERIORE O PARI A 17 ANNI

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	9.4102								
21	9.2933	9.6015							
22	9.1877	9.4812	9.7958						
23	9.0944	9.3725	9.6721	9.9932					
24	9.0144	9.2762	9.5600	9.8659	10.1936				
25	8.9487	9.1933	9.4604	9.7502	10.0624	10.3970			
26	8.8981	9.1246	9.3742	9.6470	9.9428	10.2614	10.6030		
27	8.8634	9.0713	9.3025	9.5573	9.8357	10.1377	10.4630	10.8116	
28	8.8463	9.0347	9.2469	9.4829	9.7430	10.0272	10.3355	10.6676	11.0235
29	8.8484	9.0163	9.2085	9.4252	9.6661	9.9317	10.2219	10.5366	10.8756
30	8.8711	9.0175	9.1889	9.3852	9.6064	9.8524	10.1235	10.4198	10.7411
31	8.9158	9.0398	9.1894	9.3644	9.5648	9.7906	10.0418	10.3186	10.6211
32	8.9839	9.0845	9.2112	9.3639	9.5426	9.7472	9.9778	10.2343	10.5169
33	9.0770	9.1531	9.2558	9.3852	9.5411	9.7236	9.9326	10.1681	10.4300
34	9.1967	9.2471	9.3248	9.4298	9.5619	9.7212	9.9075	10.1210	10.3615
35	9.3445	9.3682	9.4198	9.4991	9.6064	9.7413	9.9040	10.0943	10.3124
36	9.5181	9.5181	9.5423	9.5950	9.6761	9.7856	9.9234	10.0896	10.2841
37	9.6943	9.6943	9.6943	9.7190	9.7728	9.8557	9.9676	10.1084	10.2782
38	9.8730	9.8730	9.8730	9.8730	9.8983	9.9533	10.0379	10.1523	10.2983
39	10.0543	10.0543	10.0543	10.0543	10.0543	10.0802	10.1364	10.2229	10.3398
40	10.2378	10.2378	10.2378	10.2378	10.2378	10.2378	10.2642	10.3217	10.4102
41	9.8466	10.4238	10.4238	10.4238	10.4238	10.4238	10.4238	10.4509	10.5097
42	9.4575	10.0220	10.6126	10.6126	10.6126	10.6126	10.6126	10.6126	10.6403
43	9.0771	9.6222	10.2000	10.8045	10.8045	10.8045	10.8045	10.8045	10.8045
44	8.7060	9.2311	9.7894	10.3810	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
45	8.3425	8.8432	9.3871	9.9569	10.5650	11.1991	11.1991	11.1991	11.1991
46	7.9908	8.4741	8.9935	9.5448	10.1308	10.7520	11.4019	11.4019	11.4019
47	7.6415	8.1113	8.6069	9.1394	9.7048	10.3058	10.9428	11.6092	11.6092
48	7.2957	7.7424	8.2245	8.7330	9.2795	9.8596	10.4763	11.1299	11.8138
49	6.9593	7.3839	7.8426	8.3376	8.8597	9.4209	10.0165	10.6498	11.3209
50	6.6419	7.0433	7.4797	7.9510	8.4597	8.9962	9.5729	10.1850	10.8357
51	6.3286	6.7143	7.1271	7.5758	8.0606	8.5837	9.1355	9.7206	10.3581
52	6.0273	6.3888	6.7858	7.2107	7.6726	8.1716	8.7101	9.2781	9.8886
53	5.7386	6.0759	6.4483	6.8574	7.2951	7.7710	8.2851	8.8399	9.4251
54	5.4613	5.7749	6.1227	6.5068	6.9286	7.3801	7.8709	8.4011	8.9732
55	5.1954	5.4855	5.8091	6.1683	6.5648	7.0003	7.4664	7.9731	8.5205
56	4.9410	5.2076	5.5074	5.8419	6.2132	6.6230	7.0732	7.5550	8.0787
57	4.6979	4.9413	5.2172	5.5275	5.8738	6.2580	6.6822	7.1482	7.6469
58	4.4620	4.6826	4.9351	5.2214	5.5433	5.9026	6.3013	6.7414	7.2249
59	4.2379	4.4359	4.6651	4.9275	5.2250	5.5596	5.9330	6.3473	6.8048
60	4.0258	4.2017	4.4078	4.6464	4.9196	5.2293	5.5776	5.9663	6.3977
61	3.9487	3.9801	4.1635	4.3785	4.6273	4.9123	5.2353	5.5986	6.0040
62	3.9002	3.9002	3.9330	4.1247	4.3493	4.6093	4.9071	5.2441	5.6243
63	3.8459	3.8459	3.8459	3.8803	4.0813	4.3169	4.5896	4.9019	5.2559
64	3.7928	3.7928	3.7928	3.7928	3.8290	4.0403	4.2879	4.5745	4.9028
65	3.7422	3.7422	3.7422	3.7422	3.7422	3.7803	4.0029	4.2638	4.5659
66	3.6952	3.6952	3.6952	3.6952	3.6952	3.6952	3.7354	3.9107	4.2463
67	3.6522	3.6522	3.6522	3.6522	3.6522	3.6522	3.6522	3.6948	3.9442
68	3.6100	3.6100	3.6100	3.6100	3.6100	3.6100	3.6100	3.6100	3.6555
69	3.5744	3.5744	3.5744	3.5744	3.5744	3.5744	3.5744	3.5744	3.5744
70		3.5483	3.5483	3.5483	3.5483	3.5483	3.5483	3.5483	3.5483
71									
72									
73									
74									

TAB 1*bis*-M COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA SUPERIORE A 17 ANNI

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	18	19	20	21	22	23	24	25	26
33	11.2389								
34	11.0872	11.4581							
35	10.9491	11.3025	11.6812						
36	10.8258	11.1607	11.5216	11.9083					
37	10.7186	11.0340	11.3761	11.7446	12.1395				
38	10.6290	10.9238	11.2459	11.5952	11.9716	12.3749			
39	10.5580	10.8312	11.1323	11.4614	11.8182	12.2026	12.6146		
40	10.5068	10.7578	11.0369	11.3445	11.6806	12.0452	12.4379	12.8588	
41	10.4769	10.7045	10.9609	11.2461	11.5604	11.9038	12.2763	12.6776	13.1076
42	10.4698	10.6728	10.9054	11.1674	11.4589	11.7801	12.1311	12.5117	12.9218
43	10.4870	10.6643	10.8719	11.1096	11.3775	11.6754	12.0037	12.3625	12.7515
44	10.5297	10.6802	10.8615	11.0737	11.3168	11.5907	11.8953	12.2310	12.5978
45	10.6002	10.7224	10.8763	11.0618	11.2789	11.5275	11.8076	12.1191	12.4625
46	10.7005	10.7931	10.9181	11.0756	11.2654	11.4875	11.7418	12.0284	12.3472
47	10.8329	10.8944	10.9892	11.1172	11.2784	11.4726	11.7000	11.9603	12.2537
48	11.0000	11.0290	11.0920	11.1891	11.3202	11.4852	11.6841	11.9168	12.1834
49	11.1991	11.1991	11.2288	11.2934	11.3928	11.5271	11.6961	11.8998	12.1383
50	11.4019	11.4019	11.4019	11.4323	11.4985	11.6004	11.7380	11.9113	12.1201
51	11.6092	11.6092	11.6092	11.6092	11.6404	11.7083	11.8128	11.9539	12.1316
52	11.8138	11.8138	11.8138	11.8138	11.8138	11.8458	11.9155	12.0227	12.1675
53	12.0231	12.0231	12.0231	12.0231	12.0231	12.0231	12.0560	12.1275	12.2376
54	11.5254	12.2470	12.2470	12.2470	12.2470	12.2470	12.2470	12.2808	12.3543
55	11.0274	11.7366	12.4787	12.4787	12.4787	12.4787	12.4787	12.4787	12.5135
56	10.5366	11.2255	11.9555	12.7194	12.7194	12.7194	12.7194	12.7194	12.7194
57	10.0540	10.7216	11.4313	12.1835	12.9705	12.9705	12.9705	12.9705	12.9705
58	9.5767	10.2253	10.9139	11.6458	12.4215	13.2331	13.2331	13.2331	13.2331
59	9.1111	9.7342	10.4039	11.1147	11.8703	12.6712	13.5091	13.5091	13.5091
60	8.6445	9.2551	9.8991	10.5913	11.3260	12.1071	12.9349	13.8011	13.8011
61	8.1889	8.7746	9.4065	10.0731	10.7896	11.5501	12.3585	13.2153	14.1118
62	7.7423	8.3047	8.9123	9.5680	10.2596	11.0030	11.7920	12.6308	13.5198
63	7.3072	7.8449	8.4294	9.0609	9.7423	10.4611	11.2336	12.0536	12.9254
64	6.8739	7.3969	7.9567	8.5652	9.2226	9.9320	10.6803	11.4845	12.3382
65	6.4539	6.9506	7.4961	8.0799	8.7146	9.4002	10.1401	10.9205	11.7593
66	6.0479	6.5180	7.0370	7.6071	8.2172	8.8804	9.5969	10.3700	11.1855
67	5.6541	6.0984	6.5914	7.1357	7.7335	8.3734	9.0689	9.8203	10.6311
68	5.2749	5.6934	6.1604	6.6786	7.2507	7.8791	8.5517	9.2827	10.0726
69	4.9110	5.3038	5.7448	6.2368	6.7829	7.3857	8.0478	8.7565	9.5268
70	4.5655	4.9310	5.3452	5.8111	6.3311	6.9080	7.5450	8.2446	8.9934
71	4.2364	4.5747	4.9621	5.4013	5.8951	6.4463	7.0579	7.7331	8.4747
72	3.9215	4.2332	4.5940	5.0073	5.4757	6.0025	6.5904	7.2428	7.9629
73	3.6232	3.9082	4.2421	4.6288	5.0716	5.5734	6.1379	6.7678	7.4668
74	3.5483	3.6007	3.9075	4.2670	4.6832	5.1598	5.7000	6.3075	6.9855

TAB 1*bis*-M COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA SUPERIORE A 17 ANNI

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	27	28	29	30	31	32	33	34	35
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42	13.3612								
43	13.1707	13.6199							
44	12.9956	13.4242	13.8835						
45	12.8377	13.2446	13.6829	14.1527					
46	12.6985	13.0624	13.4988	13.9472	14.4279				
47	12.5800	12.9396	13.3325	13.7586	14.2177	14.7097			
48	12.4838	12.8179	13.1861	13.5884	14.0248	14.4948	14.9986		
49	12.4114	12.7191	13.0613	13.4385	13.8507	14.2976	14.7792	15.2952	
50	12.3645	12.6444	12.9598	13.3105	13.6971	14.1195	14.5776	15.0711	15.6001
51	12.3457	12.5963	12.8834	13.2067	13.5665	13.9629	14.3960	14.8658	15.3719
52	12.3498	12.5695	12.8267	13.1212	13.4531	13.8222	14.2289	14.6734	15.1555
53	12.3863	12.5735	12.7991	13.0632	13.3656	13.7064	14.0854	14.5031	14.9595
54	12.4674	12.6202	12.8126	13.0444	13.3158	13.6266	13.9767	14.3662	14.7954
55	12.5891	12.7054	12.8626	13.0604	13.2989	13.5779	13.8976	14.2577	14.6582
56	12.7552	12.8330	12.9528	13.1146	13.3182	13.5636	13.8509	14.1799	14.5506
57	12.9705	13.0074	13.0875	13.2109	13.3776	13.5874	13.8403	14.1362	14.4752
58	13.2331	13.2331	13.2712	13.3538	13.4811	13.6530	13.8693	14.1301	14.4353
59	13.5091	13.5091	13.5091	13.5484	13.6337	13.7651	13.9426	14.1659	14.4352
60	13.8011	13.8011	13.8011	13.8011	13.8417	13.9299	14.0657	14.2491	14.4800
61	14,1118	14.1118	14.1118	14.1118	14.1118	14.1538	14.2451	14.3857	14.5755
62	14.4500	14.4500	14.4500	14.4500	14.4500	14.4500	14.4936	14.5883	14.7341
63	13.8493	14.8159	14.8159	14.8159	14.8159	14.8159	14.8159	14.8613	14.9597
64	13.2457	14.2076	15.2139	15.2139	15.2139	15.2139	15.2139	15.2139	15.2611
65	12.6497	13.5962	14.5993	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489
66	12.0620	12.9925	13.9815	15.0298	15.0298	15.0298	15.0298	15.0298	15.0298
67	11.4864	12.4056	13.3814	14.4187	14.4187	14.4187	14.4187	14.4187	14.4187
68	10.9248	11.8238	12.7901	13.8157	13.8157	13.8157	13.8157	13.8157	13.8157
69	10.3590	11.2570	12.2042	13.2223	13.2223	13.2223	13.2223	13.2223	13.2223
70	9.8073	10.6866	11.6355	12.6364	12.6364	12.6364	12.6364	12.6364	12.6364
71	9.2684	10.1312	11.0633	12.0691	12.0691	12.0691	12.0691	12.0691	12.0691
72	8.7540	9.6007	10.5209	11.5152	11.5152	11.5152	11.5152	11.5152	11,5152
73	8.2384	9.0860	9.9932	10.9792	10.9792	10.9792	10.9792	10.9792	10.9792
74	7.7319	8.5685	9.4808	10.4572	10.4572	10.4572	10.4572	10.4572	10.4572

TAB 1-F COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA INFERIORE O PARI A 17 ANNI

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	0	1	2	3	4	5	6	7	8
20	6.6404	6.8294	7.0347	7.2564	7.4944	7.7489			
21	6.5991	6.7752	6.9680	7.1775	7.4036	7.6465	7.9054		
22	6.5706	6.7332	6.9128	7.1095	7.3233	7.5541	7.8006	8.0647	
23	6.5558	6.7041	6.8701	7.0533	7.2540	7.4722	7.7058	7.9573	8.2268
24	6.5556	6.6891	6.8405	7.0098	7.1968	7.4016	7.6217	7.8601	8.1167
25	6.5710	6.6890	6.8253	6.9798	7.1526	7.3434	7.5492	7.7738	8.0170
26	6.6033	6.7049	6.8253	6.9644	7.1221	7.2983	7.4893	7.6994	7.9285
27	6.6535	6.7380	6.8417	6.9646	7.1065	7.2674	7.4430	7.6379	7.8523
28	6.7229	6.7894	6.8756	6.9814	7.1068	7.2516	7.4111	7.5904	7.7893
29	6.8128	6.8603	6.9281	7.0161	7.1241	7.2520	7.3948	7.5576	7.7405
30	6.9249	6.9521	7.0006	7.0698	7.1596	7.2698	7.3949	7.5406	7.7067
31	7.0582	7.0667	7.0945	7.1440	7.2146	7.3062	7.4128	7.5404	7.6891
32	7.1938	7.2029	7.2116	7.2400	7.2904	7.3625	7.4496	7.5583	7.6886
33	7.3319	7.3416	7.3509	7.3597	7.3887	7.4402	7.5066	7.5954	7.7063
34	7.4726	7.4829	7.4928	7.5023	7.5113	7.5408	7.5854	7.6531	7.7437
35	7.6159	7.6268	7.6373	7.6474	7.6571	7.6663	7.6878	7.7332	7.8023
36	7.2979	7.7735	7.7845	7.7953	7.8056	7.8155	7.8155	7.8374	7.8838
37	6.9786	7.4493	7.9348	7.9461	7.9570	7.9676	7.9676	7.9676	7.9900
38	6.6623	7.1238	7.6043	8.0999	8.1114	8.1226	8.1226	8.1226	8.1226
39	6.3488	6.8013	7.2725	7.7630	8.2690	8.2808	8.2808	8.2808	8.2808
40	6.0396	6.4818	6.9438	7.4248	7.9256	8.4422	8.4422	8.4422	8.4422
41	5.7346	6.1665	6.6180	7.0897	7.5809	8.0922	8.6070	8.6070	8.6070
42	5.4299	5.8557	6.2967	6.7577	7.2394	7.7409	8.2495	8.7752	8.7752
43	5.1316	5.5452	5.9800	6.4303	6.9012	7.3930	7.8908	8.4101	8.9470
44	4.8400	5.2414	5.6638	6.1080	6.5679	7.0489	7.5347	8.0430	8.5735
45	4.5549	4.9445	5.3546	5.7861	6.2398	6.7097	7.1823	7.6786	8.1980
46	4.2774	4.6543	5.0524	5.4715	5.9124	6.3760	6.8347	7.3176	7.8247
47	4.0008	4.3719	4.7571	5.1640	5.5922	6.0429	6.4926	6.9614	7.4550
48	3.7330	4.0902	4.4696	4.8634	5.2794	5.7172	6.1510	6.6107	7.0900
49	3.4738	3.8175	4.1829	4.5709	4.9736	5.3990	5.8165	6.2601	6.7302
50	3.2246	3.5538	3.9055	4.2793	4.6762	[illegible]	5.4888	5.9159	6.3698
51	2.9855	3.3000	3.6370	3.9969	4.3794	4.7857	5.1691	5.5792	6.0162
52	2.7591	3.0567	3.3787	3.7237	4.0922	4.4838	4.8571	5.2497	5.6695
53	2.5448	2.8260	3.1308	3.4606	3.8140	4.1914	4.5458	4.9281	5.3303
54	2.3434	2.6078	2.8959	3.2083	3.5463	3.9084	4.2434	4.6065	4.9983
55	2.1550	2.4026	2.6736	2.9690	3.2893	3.6358	3.9505	4.2939	4.6662
56	2.1045	2.2106	2.4646	2.7427	3.0457	3.3743	3.6676	3.9904	4.3427
57	2.0807	2.1600	2.2690	2.5297	2.8151	3.1261	3.3970	3.6981	4.0294
58	2.0549	2.1370	2.2185	2.3304	2.5981	2.8912	3.1394	3.4176	3.7268
59	2.0274	2.1119	2.1963	2.2800	2.3950	2.6702	2.8954	3.1504	3.4364
60	1.9988	2.0852	2.1721	2.2589	2.3450	2.4632	2.6657	2.8973	3.1596
61	1.9696	2.0575	2.1464	2.2358	2.3252	2.4138	2.4499	2.5583	2.8967
62	1.9393	2.0302	2.1207	2.2124	2.3045	2.3966	2.3966	2.4338	2.6486
63	1.9095	2.0009	2.0946	2.1880	2.2826	2.3776	2.3776	2.3776	2.4161
64	1.8804	1.9721	2.0665	2.1633	2.2598	2.3574	2.3574	2.3574	2.3574
65		1.9443	2.0391	2.1367	2.2368	2.3365	2.3365	2.3365	2.3365
66			2.0127	2.1109	2.2119	2.3155	2.3155	2.3155	2.3155
67				2.0881	2.1899	2.2948	2.2948	2.2948	2.2948
68					2.1696	2.2754	2.2754	2.2754	2.2754
69						2.2583	2.2583	2.2583	2.2583
70							2.2443	2.2443	2.2443
71								2.2347	2.2347
72									2.2328
73									
74									

TAB. 1-F COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA INFERIORE O PARI A 17 ANNI

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	8.3917								
21	8.2789	8,5595							
22	8.1767	8.4439	8.7302						
23	8.0861	8.3393	8.6120	8.9042					
24	8.0080	8.2466	8.5050	8.7832	9.0814				
25	7.9434	8.1666	8.4101	8.6738	8.9577	9.2619			
26	7.8933	8.1005	8.3282	8.5761	8.8457	9.1355	9.4459		
27	7.8586	8.0490	8.2604	8.4928	8.7463	9.0209	9.3166	9.6334	
28	7.8403	8.0132	8.2076	8.4233	8.6605	8.9192	9.1994	9.5012	9.8245
29	7.8393	7.9941	8.1706	8.3698	8.5891	8.8311	9.0952	9.3812	9.6891
30	7.8569	7.9926	8.1506	8.3308	8.5333	8.7579	9.0049	9.2744	9.5663
31	7.8948	8.0104	8.1489	8.3102	8.4940	8.7007	8.9300	9.1821	9.4571
32	7.9544	8.0488	8.1668	8.3081	8.4727	8.6604	8.8713	9.1054	9.3627
33	8.0373	8.1095	8.2057	8.3261	8.4704	8.6384	8.8300	9.0453	9.2842
34	8.1455	8.1938	8.2673	8.3657	8.4886	8.6359	8.8074	9.0030	9.2228
35	8.2808	8.3041	8.3535	8.4285	8.5289	8.6544	8.8048	8.9799	9.1795
36	8.4422	8.4422	8.4660	8.5164	8.5930	8.6955	8.8236	8.9772	9.1550
37	8.6070	8.6070	8.6070	8.6313	8.6826	8.7610	8.8657	8.9965	9.1533
38	8.7752	8.7752	8.7752	8.7752	8.8001	8.8526	8.9325	9.0394	9.1729
39	8.9470	8.9470	8.9470	8.9470	8.9470	8.9724	9.0260	9.1076	9.2168
40	9.1219	9.1219	9.1219	9.1219	9.1219	9.1219	9.1478	9.2026	9.2859
41	8.7399	9.3001	9.3001	9.3001	9.3001	9.3001	9.3001	9.3266	9.3825
42	8.3554	8.9092	9.4816	9.4816	9.4816	9.4816	9.4816	9.4816	9.5086
43	7.9733	8.5157	9.0817	9.6667	9.6667	9.6667	9.6667	9.6667	9.6667
44	7.5946	8.1245	8.6790	9.2577	9.8558	9.8558	9.8558	9.8558	9.8558
45	7.2204	7.7364	8.2783	8.8454	9.4372	10.0489	10.0489	10.0489	10.0489
46	6.8507	7.3522	7.8801	8.4345	9.0147	9.6200	10.2458	10.2458	10.2458
47	6.4807	6.9729	7.4861	8.0264	8.5938	9.1875	9.8071	10.4475	10.4475
48	6.1170	6.5925	7.0965	7.6219	8.1751	8.7560	9.3638	9.9982	10.6539
49	5.7602	6.2186	6.7057	7.2219	7.7600	8.3266	8.9216	9.5442	10.1939
50	5.4104	5.8510	6.3207	6.8198	7.3488	7.9003	8.4809	9.0906	9.7286
51	5.0679	5.4904	5.9421	6.4237	6.9354	7.4777	8.0431	8.6384	9.2635
52	4.7246	5.1367	5.5701	6.0335	6.5275	7.0524	7.6088	8.1887	8.7994
53	4.3911	4.7830	5.2060	5.6508	6.1265	6.6335	7.1723	7.7433	8.3386
54	4.0671	4.4385	4.8411	5.2755	5.7324	6.2209	6.7416	7.2950	7.8814
55	3.7542	4.1039	4.4856	4.8994	5.3458	5.8154	6.3174	6.8526	7.4213
56	3.4537	3.7806	4.1403	4.5329	4.9584	5.4176	5.9005	6.4169	6.9673
57	3,1668	3.4695	3.8060	4.1762	4.5803	5.0183	5.4910	5.9881	6.5196
58	2.8944	3.1727	3.4847	3.8315	4.2131	4.6297	5.0811	5.5683	6.0807
59	2.6377	2.8912	3.1784	3.5003	3.8581	4.2518	4.6816	5.1474	5.6500
60	2.3971	2.6260	2.8878	3.1844	3.5169	3.8865	4.2931	4.7370	5.2180
61	2,3365	2.3776	2.6142	2.8850	3.1916	3.5354	3.9175	4.3379	4.7969
62	2,3155	2.3155	2.3580	2.6030	2.8832	3.2007	3.5566	3.9521	4.3874
63	2.2948	2.2948	2.2948	2.3388	2.5930	2.8837	3.2131	3.5823	3.9927
64	2.2754	2.2754	2.2754	2.2754	2.3212	2.5853	2.8874	3.2296	3.6132
65	2.2583	2.2583	2.2583	2.2583	2.2583	2.3059	2.5808	2.8953	3.2514
66	2.2443	2.2443	212443	2.2443	2.2443	2.2443	2.2940	2.5807	2,9087
67	2.2347	2.2347	2.2347	2.7347	2.2347	2.2347	2.2347	2.2866	2.5864
68	2,2328	2.2328	2.2328	2.2328	2.2328	2.2328	2.2328	2.2328	2.2873
69	2.7392	2.2392	2.2392	2.2392	2.2392	2.2392	2.2392	2.7392	2.2392
70		2.2566	2.2566	2.2566	2.2566	2.2566	2.2566	2.2566	2.2566
71									
72									
73									
74									

TAB 1*bis*-F COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA SUPERIORE A 17 ANNI

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	18	19	20	21	22	23	24	25	26
33	10.0191								
34	9.8806	10.2173							
35	9.7550	10.0758	10.4195						
36	9.6434	9.9475	10.2749	10.6257					
37	9.5469	9.8334	10.1438	10.4780	10.8360				
38	9.4666	9.7348	10.0273	10.3441	10.6853	11.0508			
39	9.4039	9.6528	9.9266	10.2252	10.5487	10.8969	11.2701		
40	9.3598	9.5888	9.8430	10.1224	10.4273	10.7576	11.1131	11.4941	
41	9.3358	9.5439	9.7778	10.0373	10.3226	10.6339	10.9711	11.3341	11.7231
42	9.3330	9.5194	9.7319	9.9707	10.2357	10.5270	10.8449	11.1892	11.5599
43	9.3532	9.5166	9.7069	9.9239	10.1678	10.4384	10.7360	11.0606	11.4122
44	9.3974	9.5367	9.7037	9.8981	10.1197	10.3688	10.6452	10.9491	11.2807
45	9.4677	9.5816	9.7239	9.8945	10.0930	10.3195	10.5740	10.8563	11.1668
46	9.5658	9.6528	9.7692	9.9146	10.0889	10.2918	10.5232	10.7833	11.0718
47	9.6944	9.7528	9.8417	9.9607	10.1093	10.2875	10.4949	10.7314	10.9971
48	9.8558	9.8841	9.9438	10.0347	10.1564	10.3083	10.4904	10.7025	10.9443
49	10.0489	10.0489	10.0778	10.1389	10.2318	10.3562	10.5116	10.6979	10.9147
50	10.2458	10.2458	10.2458	10.2754	10.3379	10.4330	10.5603	10.7193	10.9098
51	10.4475	10.4475	10.4475	10.4475	10.4778	10.5418	10.6391	10.7693	10.9320
52	10.6539	10.6539	10.6539	10.6539	10.6539	10.6848	10.7504	10.8503	10.9833
53	10.8655	10.8655	10.8655	10.8655	10.8655	10.8655	10.8972	10.9644	11.0664
54	10.3944	11.0826	11.0826	11.0826	11.0826	11.0826	11.0826	11.1151	11.1839
55	9.9176	10.6002	11.3058	11.3058	11.3058	11.3058	11.3058	11.3058	11.3391
56	9.4406	10.1117	10.8119	11.5357	11.5357	11.5357	11.5357	11.5357	11.5357
57	8.9654	9.6235	10.3123	11.0310	11.7739	11.7739	11.7739	11.7739	11.7739
58	8.4928	9.1366	9.8125	10.5199	11.2580	12.0211	12.0211	12.0211	12.0211
59	8.0241	8.6524	9.3140	10.0087	10.7357	11.4943	12.2785	12.2785	12.2785
60	7.5522	8.1721	8.8184	9.4988	10.2133	10.9610	11.7412	12.5478	12.5478
61	7.0862	7.6882	8.3264	8.9916	9.6920	10.4275	11.1971	12.0002	12.8305
62	6.6285	7.2125	7.8331	8.4908	9.1765	9.8984	10.6565	11.4498	12.2776
63	6.1787	6.7439	7.3464	7.9867	8.6653	9.3727	10.1175	10.8996	11.7181
64	5.7371	6.2831	6.8669	7.4892	8.1505	8.8513	9.5819	10.3512	11.1590
65	5.2943	5.8310	6.3956	6.9991	7.6426	8.3263	9.0510	9.8064	10.6018
66	4.8625	5.3774	5.9330	6.5175	7.1423	7.8084	8.5162	9.2664	10.0484
67	4.4442	4.9371	5.4713	6.0477	6.6540	7.3023	7.9933	8.7276	9.5059
68	4.0396	4.5088	5.0209	5.5760	6.1749	6.8049	7.4784	8.1965	8.9594
69	3.6508	4.0946	4.5829	5.1160	5.6937	6.3171	6.9728	7.6739	8.4213
70	3.2802	3.6967	4.1596	4.6689	5.2249	5.8275	6.4777	7.1617	7.8929
71	2.9293	3.3177	3.7532	4.2372	4.7697	5.3510	5.9810	6.6609	7.3759
72	2.6021	2.9621	3.3699	3.8272	4.3353	4.8945	5.5048	6.1664	6.8802
73	2.2967	2.6284	3.0077	3.4374	3.9192	4.4546	5.0438	5.6869	6.3839
74	2.2566	2.3174	2.6681	3.0693	3.5238	4.0333	4.5995	5.2226	5.9028

TAB. 1*bis*-F COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA SUPERIORE A 17 ANNI

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	27	28	29	30	31	32	33	34	35
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42	11.9570								
43	11.7908	12.1964							
44	11.6398	12.0265	12.4406						
45	11.5055	11.8724	12.2674	12.6906					
46	11.3890	11.7352	12.1100	12.5137	12.9461				
47	11.2930	11.6163	11.9701	12.3532	12.7657	13.2077			
48	11.2160	11.5175	11.8489	12.2106	12.6023	13.0241	13.4760		
49	11.1620	11.4398	11.7482	12.0872	12.4570	12.8576	13.2889	13.7511	
50	11.1316	11.3846	11.6689	11.9843	12.3311	12.7095	13.1193	13.5606	14.0333
51	11.1270	11.3540	11.6129	11.9038	12.2267	12.5816	12.9688	13.3883	13.8398
52	11.1499	11.3496	11.5820	11.8470	12.1449	12.4754	12.8388	13.2353	13.6647
53	11.2030	11.3736	11.5781	11.8162	12.0876	12.3927	12.7312	13.1034	13.5095
54	11.2885	11.4284	11.6033	11.8128	12.0568	12.3350	12.6476	12.9945	13.3759
55	11.4096	11.5169	11.6603	11.8396	12.0544	12.3046	12.5898	12.9103	13.2660
56	11.5699	11.6422	11.7522	11.8994	12.0833	12.3037	12.5603	12.8528	13.1816
57	11.7739	11.8090	11.8833	11.9961	12.1472	12.3360	12.5621	12.8255	13.1258
58	12.0211	12.0211	12.0571	12.1334	12.2493	12.4045	12.5983	12.8306	13.1011
59	12.2786	12.2785	12.2785	12.3156	12.3939	12.5131	12.6726	12.8718	13.1105
60	12.5478	12.5478	12.5478	12.5478	12.5859	12.6665	12.7890	12.9530	13.1580
61	12.8305	12.8305	12.8305	12.8305	12.8306	12.8697	12.9526	13.0788	13.2476
62	13.1333	13.1333	13.1333	13.1333	13.1333	13.1333	13.1738	13.2593	13.3893
63	12.5722	13.4551	13.4551	13.4551	13.4551	13.4551	13.4551	13.4968	13.5850
64	12.0043	12.8864	13.7982	13.7982	13.7982	13.7982	13.7982	13.7982	13.8413
65	11.4370	12.3110	13.2231	14.1659	14.1659	14.1659	14.1659	14.1659	14.1659
66	10.8718	11.7364	12.6412	13.5854	13.5854	13.5854	13.5854	13.5854	13.5854
67	10.3172	11.1714	12.0684	13.0071	13.0071	13.0071	13.0071	13.0071	13.0071
68	9.7681	10.6111	11.4986	12.4307	12.4307	12.4307	12.4307	12.4307	12.4307
69	9.2154	10.0571	10.9346	11.8584	11.8584	11.8584	11.8584	11.8584	11.8584
70	8.6724	9.5007	10.3786	11.2938	11.2938	11.2938	11.2938	11.2938	11.2938
71	8.1404	8.9554	9.8214	10.7393	10.7393	10.7393	10.7393	10.7393	10.7393
72	7.6310	8.4337	9.2895	10.1988	10.1988	10.1988	10.1988	10.1988	10.1988
73	7.1361	7.9272	8.7730	9.6746	9.6746	9.6746	9.6746	9.6746	9.6746
74	6.6399	7.4354	8.2720	9.1665	9.1665	9.1665	9.1665	9.1665	9.1665

92A3829

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 12 agosto 1992.

Adozione del regolamento recante disposizioni concernenti la commercializzazione in Italia di quote od azioni degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 10-*bis* della legge 23 marzo 1983, n. 77. (Deliberazione n. 6426).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77, con le successive modificazioni introdotte dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, dai decreti legislativi 25 gennaio 1992, n. 83 e n. 85, e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 89;

Visto, in particolare, l'art. 10-*bis*, comma 11, della stessa legge, introdotto dall'art. 13, comma 2, del citato decreto legislativo n. 83/1992, con il quale viene attribuito alla CONSOB il compito di dettare con apposito regolamento disposizioni concernenti la commercializzazione in Italia di quote od azioni degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui al comma 1 dello stesso art. 10-*bis*;

Visto il comma 11, n. 3), del citato art. 10-*bis*, il quale dispone che la CONSOB determini, d'intesa con la Banca d'Italia, le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote od azioni dei suddetti organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;

Vista la nota n. 208775 del 12 agosto 1992 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa sul testo dell'art. 9, comma 1, del predetto regolamento, contenente l'indicazione delle sopra richiamate modalità di pubblicazione del prezzo delle quote od azioni;

Delibera:

È approvato l'unito regolamento recante disposizioni concernenti la commercializzazione in Italia di quote od azioni degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

L'unito regolamento, che consta di dieci articoli, è integrato da uno schema di documento integrativo, da uno schema di modulo di sottoscrizione e da uno schema di avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto.

La presente delibera e l'unito regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della CONSOB.

L'unito regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1992

Il presidente: BERLANDA

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA DI QUOTE OD AZIONI DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI DI CUI ALL'ART. 10-*BIS* DELLA LEGGE 23 MARZO 1983, N. 77.

Art. 1.
Fonte legislativa e ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni, adottate ai sensi dell'art. 10-*bis*, comma 11, della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, si applicano alla commercializzazione in Italia di quote od azioni degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui al comma 1 dello stesso art. 10-*bis*.

Art. 2.
Definizioni

1. Nel presente regolamento l'espressione:

a) «legge n. 216» designa la legge 7 giugno 1974, n. 216, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, con le successive modificazione introdotte dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 85, dai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 89 e n. 90, e dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149;

b) «legge n. 77» designa la legge 23 marzo 1983, n. 77, con le successive modificazioni introdotte dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, dai decreti legislativi 25 gennaio 1992, n. 83 e n. 85, e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 89;

c) «CONSOB» designa la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d) «OICVM» designa gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, della legge n. 77;

e) «prospetto» designa il prospetto informativo di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, lettera *c)*, prima parte, della legge n. 77;

f) «documento integrativo» designa il documento di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, lettera *c)*, seconda parte, della legge n. 77;

g) «autorità estera» designa l'autorità, competente a ricevere o ad approvare il prospetto, dello Stato in cui l'OICVM ha la sede legale e quella amministrativa principale.

Art. 3.
Prospetto informativo

1. La versione in lingua italiana dell'ultimo prospetto ricevuto ovvero approvato dall'autorità estera di cui all'art. 10-*bis*, comma 2, della legge n. 77 deve essere predisposta nella forma destinata alla pubblica diffusione e recare, in prima pagina di copertina, la seguente

indicazione: «Prospetto informativo pubblicato mediante deposito presso l'archivio prospetti della CONSOB in data ...... al n. ..... ». La seconda pagina di copertina deve recare l'attestazione che il prospetto è traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto ovvero approvato dall'autorità estera, nonché la seguente avvertenza: «Il presente prospetto, corredato dell'apposito documento integrativo e del modulo di sottoscrizione, è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'archivio prospetti della CONSOB in data ..... al n. .....».

Art. 4.

Contenuto del documento integrativo e del modulo di sottoscrizione

1. Il documento integrativo ed il modulo di sottoscrizione, da allegare al prospetto, devono contenere le informazioni previste dai rispettivi schemi allegati al presente regolamento, nonché gli eventuali ulteriori dati e notizie, richiesti nell'ambito della procedura di cui all'art. 10-*bis* della legge n. 77; necessari ad assicurare agli investitori una informazione completa in ordine alla commercializzazione delle quote od azioni dell'OICVM.

2. Il documento integrativo ed il modulo di sottoscrizione, predisposti nella forma destinata alla pubblica diffusione, devono essere firmati foglio per foglio dall'emittente e dal proponente. Il documento integrativo deve essere, altresì, firmato foglio per foglio dal collocatore. Nel caso in cui vi siano più soggetti incaricati del collocamento, il documento può essere firmato da uno di essi per delega di tutti gli altri soggetti incaricati.

Art. 5.

Obblighi concernenti i soggetti incaricati del collocamento

1. Contestualmente all'invio a parte dell'OICVM al Ministro del tesoro della comunicazione prevista dall'art. 10-*bis*, comma 1, della legge n. 77, il soggetto incaricato del collocamento delle quote od azioni di tale OICVM deve trasmettere alla CONSOB, a norma dell'art. 18, comma 1, sub art. 1, della legge n. 216, apposita comunicazione dell'intenzione di procedere al predetto collocamento. Nel caso in cui vi siano più soggetti incaricati del collocamento, la comunicazione può essere sottoscritta da uno di essi per delega di tutti gli altri soggetti incaricati.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, ultima parte, dal momento della comunicazione anche coloro in nome e per conto dei quali la stessa risulta sottoscritta sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 18-*quater*, comma 1, sub art. 1, della legge n. 216.

Art. 6.

Modi per rendere pubblica l'offerta

1. L'offerta si intende resa pubblica secondo le seguenti modalità:

a) pubblicazione del prospetto, corredato del documento integrativo e del modulo di sottoscrizione, mediante deposito presso l'apposito Archivio Prospetti, previa ricezione da parte della CONSOB della comunicazione del Ministro del tesoro concernente l'esito positivo della procedura di cui all'art. 10-*bis* della legge n. 77;

b) pubblicazione, da effettuarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'offerta, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, di un avviso recante notizia dell'avvenuto deposito del prospetto, redatto in conformità allo schema allegato al presente regolamento e da comunicare tempestivamente alla CONSOB a pubblicazione avvenuta.

2. Il prospetto, corredato del documento integrativo e del modulo di sottoscrizione, deve essere consegnato all'investitore prima del perfezionamento dell'operazione, che non può realizzarsi se non mediante sottoscrizione del predetto modulo. Unitamente al prospetto pubblicato devono essere altresì consegnate l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale dell'OICVM, nella versione in lingua italiana recante l'attestazione che il documento è traduzione fedele di quello originale.

3. A richiesta dell'emittente o del proponente o del collocatore ovvero di chiunque ne abbia interesse, la CONSOB rilascia copia del prospetto pubblicato ai sensi del comma 1, lettera *a)*.

Art. 7.

Modalità di aggiornamento del prospetto pubblicato

1. Qualora, a seguito di modifiche dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto, l'autorità estera abbia ricevuto ovvero approvato un nuovo prospetto aggiornato, l'OICVM deve tempestivamente trasmettere quest'ultimo alla CONSOB, munito dell'attestato di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, lettera *c)*, prima parte, della legge n. 77, unitamente alla relativa versione in lingua italiana predisposta in conformità a quanto previsto dall'art. 3 e corredata del documento integrativo e del modulo di sottoscrizione. L'aggiornamento del prospetto pubblicato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *a)*, si intende realizzato mediante deposito presso l'apposito archivio della CONSOB della versione in lingua italiana del nuovo prospetto, corredata del documento integrativo e del modulo di sottoscrizione. A decorrere da non oltre il decimo giorno successivo alla data di deposito, l'obbligo di cui all'art. 6, comma 2, prima parte, è riferito al prospetto come sopra aggiornato.

2. Ove le modifiche non abbiano comportato la predisposizione di un nuovo prospetto aggiornato bensì la redazione di un supplemento al prospetto vigente, il supplemento ricevuto ovvero approvato dall'autorità estera deve essere dall'OICVM tempestivamente trasmesso alla CONSOB, munito di un attestato di tale autorità in cui si certifichi che quello è il supplemento da essa ricevuto ovvero approvato. Contestualmente deve essere trasmessa la versione in lingua italiana di detto

supplemento predisposta nella forma destinata alla pubblica diffusione e recante l'attestazione che il documento è traduzione fedele del supplemento ricevuto ovvero approvato dall'autorità estera. L'aggiornamento del prospetto pubblicato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *a)*, si intende realizzato mediante allegazione allo stesso della versione in lingua italiana del supplemento. A decorrere dalla data di inoltro alla CONSOB del supplemento, l'obbligo di cui all'art. 6, comma 2, prima parte, è riferito al prospetto come sopra aggiornato.

3. Ove le modifiche concernano il documento integrativo ovvero il modulo di sottoscrizione, l'OICVM deve tempestivamente trasmettere alla CONSOB il documento integrativo o il modulo di sottoscrizione modificato, predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2. L'aggiornamento del prospetto pubblicato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *a)*, si intende realizzato mediante sostituzione, previo nulla-osta della CONSOB, del documento integrativo o del modulo di sottoscrizione allegato al prospetto con la corrispondente versione aggiornata. A decorrere dalla data di comunicazione del predetto nulla-osta ovvero dalla diversa successiva data di avvio dell'operatività delle modifiche apportate specificata dall'OICVM, l'obbligo di cui all'art. 6, comma 2, prima parte, è riferito al prospetto come sopra aggiornato.

Art. 8.

Modalità di pubblicazione di documenti concernenti l'OICVM

1. L'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale dell'OICVM, nella versione in lingua italiana recante l'attestazione che il documento è traduzione fedele di quello originale, devono essere, entro lo stesso termine operante nello Stato in cui l'OICVM ha la sede legale e quella amministrativa principale, messe a disposizione del pubblico presso la sede e le filiali, situate nei capoluoghi di regione, della banca corrispondente in Italia. Nel caso in cui non vi sia banca corrispondente, detta documentazione deve essere messa a disposizione del pubblico almeno presso la sede secondaria in Italia dell'OICVM e del depositario. I partecipanti all'OICVM hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia dei predetti documenti.

2. Qualora non siano contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o i documenti costitutivi dell'OICVM, nella versione in lingua italiana recante l'attestazione che il documento è traduzione fedele di quello originale, devono essere messi a disposizione dei partecipanti all'OICVM stesso con le medesime modalità indicate al comma 1. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti.

3. La pubblicazione in Italia degli eventuali altri documenti che l'OICVM è tenuto a pubblicare nello Stato in cui ha la sede legale e quella amministrativa principale è effettuata secondo modalità stabilite di volta in volta dalla CONSOB, anche tenuto conto della normativa al riguardo vigente nel predetto Stato.

Art. 9.

Modalità di diffusione di informazioni concernenti l'OICVM

1. Con periodicità almeno pari a quella di calcolo, il valore unitario della quota o dell'azione dell'OICVM deve essere pubblicato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, con indicazione della data di riferimento del predetto valore ove lo stesso non venga rilevato giornalmente.

2. Con le medesime modalità indicate al comma 1 ed entro lo stesso termine operante nello Stato in cui l'OICVM ha la sede legale e quella amministrativa principale, devono essere pubblicati l'avviso di convocazione delle eventuali assemblee dei partecipanti e l'avviso di pagamento dei proventi in distribuzione.

3. La diffusione in Italia delle eventuali alre informazioni che l'OICVM è tenuto a diffondere nello Stato in cui ha la sede legale e quella amministrativa principale è effettuata secondo modalità stabilite di volta in volta dalla CONSOB, anche tenuto conto della normativa al riguardo vigente nel predetto Stato.

Art. 10.

Disposizione transitoria

1. Gli OICVM che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano in corso attività di commercializzazione in Italia di proprie quote od azioni ovvero abbiano già avviato la procedura prevista dall'art. 10-*bis* della legge n. 77, sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del regolamento stesso in occasione del primo aggiornamento del prospetto pubblicato in Italia e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

SCHEMA DI DOCUMENTO INTEGRATIVO

(Indicare, in prima pagina, la denominazione del soggetto emittente ed inserire la seguente dizione: «Offerta in Italia di quote/azioni del/della ....) (*).

(Inserire, sempre in prima pagina, la seguente indicazione: «Il presente documento integrativo è parte integrante e necessaria del prospetto informativo pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .../....../... al n. ... ed è valido a decorrere dal .../....../... ») (**).

(*) Indicare la tipologia e la denominazione dell'OICVM, specificandone altresì la nazionalità.

(**) In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità del documento integrativo coinciderà con la data di deposito del prospetto medesimo. In occasione dell'aggiornamento del prospetto conseguente a modifiche dei contenuti del documento integrativo, il relativo termine iniziale di validità coinciderà invece con la data di comunicazione del nulla-osta alla sostituzione del precedente documento integrativo con il nuovo documento integrativo aggiornato, ovvero con la diversa successiva data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

1. LE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI DELL'OICVM

1.1 Sottoscrizione delle quote/azioni.

(Inserire riferimenti alla compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo-domanda, precisando che lo stesso è riportato in allegato al prospetto, nonché al versamento dell'importo lordo della sottoscrizione ai fini dell'investimento).

(Indicare le modalità di inoltro della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, la procedura di esecuzione della domanda ed il criterio di determinazione del prezzo di emissione/vendita, precisando che, nei casi in cui si applica la facoltà di recesso di cui al successivo paragrafo 1.2, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno cinque giorni dalla data di conclusione del contratto).

(Indicare i mezzi di pagamento utilizzabili).

(Indicare il termine — non superiore a tre giorni dalla data di regolamento dei corrispettivi — di invio della «lettera di conferma dell'investimento», specificandone altresì i contenuti).

1.2 Facolta' di recesso.

(Richiamare in modo puntuale la disposizione di cui all'articolo 1/18-*ter*, comma 2, della legge 7 giugno 1974, n. 216, in relazione ai casi di contratti stipulati mediante «vendita a domicilio» ed indicare il momento dal quale decorre il termine di cinque giorni per l'esercizio del diritto di recesso, qualora il contratto non si concluda con la sottoscrizione dell'investitore) .

(Specificare che la norma non si applica ai casi di sottoscrizione effettuata: presso gli sportelli bancari; presso la sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente o del soggetto che procede al collocamento; presso le «sedi secondarie autorizzate» di soggetti autorizzati alla «vendita a domicilio»).

1.3 Oneri a carico del sottoscrittore.

(Specificare, ove non puntualmente indicata nel prospetto, la misura degli oneri a carico del sottoscrittore).

(Specificare che non sono contemplate agevolazioni finanziarie e/o altre misure promozionali).

ovvero:

(Indicare le caratteristiche e i destinatari delle agevolazioni finanziarie e/o delle altre misure promozionali previste, salvo che i predetti elementi non risultino già contenuti nel prospetto, al quale dovrà farsi opportuno rinvio).

1.4 Consegna dei certificati rappresentativi delle quote/azioni.

(Indicare le modalità, i termini ed il luogo di consegna dei certificati nonché le modalità di deposito delle quote/azioni nei casi in cui non venga chiesto il rilascio dei relativi certificati).

1.5 Rimborso delle quote/azioni.

(Inserire riferimenti alla compilazione e sottoscrizione della domanda di rimborso).

(Indicare le modalità di inoltro della domanda e la relativa procedura di esecuzione, nonché il criterio di determinazione del prezzo di rimborso e le modalità di corresponsione del relativo importo).

(Specificare, ove non puntualmente indicata nel prospetto, la misura degli eventuali oneri gravanti sul partecipante).

2. MODALITA' DI DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI DI GESTIONE (eventuale).

(Indicare le modalità e i termini di distribuzione dei proventi di gestione).

3. REGIME FISCALE.

(Indicare il regime fiscale previsto all'art. 10-*ter* della legge n. 77/1983 con riguardo ai partecipanti persone fisiche, rinviando alla norma per quanto attiene al regime fiscale concernente i partecipanti persone giuridiche).

4. MODALITA' DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI.

(Indicare i documenti che devono essere consegnati, prima della sottoscrizione, unitamente al prospetto pubblicato).

(Indicare gli altri documenti e le informazioni che devono essere pubblicati e diffuse, specificando le modalità e i termini relativi).

5. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE.

5.1 Soggetti che procedono al collocamento.

(Elencare i soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee).

(Indicare che per ciascun soggetto collocatore è stato pubblicato il documento informativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e specificare che copia dello stesso deve essere consegnata al sottoscrittore unitamente al prospetto pubblicato).

5.2 Banca/banche corrispondente/i (*).

(Indicare la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate).

5.3 Soggetto depositario-Sede secondaria in Italia (**).

(Indicare la denominazione e la forma giuridica, l'indirizzo della sede secondaria e le funzioni presso quest'ultima svolte).

5.4 OICVM-Sede secondaria in Italia (**).

(Indicare l'indirizzo della sede secondaria e le funzioni presso la stessa svolte).

(*) Indicare solo se prevista.

(**) Indicare solo se esistente.

SCHEMA DI MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

(Specificare, in testa al modulo, che lo stesso è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICVM).

(Riportare ogni elemento necessario ai fini della sottoscrizione).

(Specificare che il modulo è parte integrante e necessaria del prospetto e che unitamente al prospetto e al documento integrativo deve essere consegnato il documento informativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1).

(Riportare le stesse indicazioni di cui al paragrafo 1.2 della sezione n. 1 dello schema di documento integrativo).

SCHEMA DI AVVISO

«AVVISO»

Richiesto dalla CONSOB ai sensi di legge di avvenuta pubblicazione del prospetto, corredato del documento integrativo e del modulo di sottoscrizione, relativo a

....
(indicazione dell'operazione)

Prospetto depositato presso l'archivio prospetti della CONSOB in data .../....../... al n. .....

La sollecitazione del pubblico risparmio di cui al presente avviso non può avvenire se non previa consegna all'investitore di copia del prospetto, corredato del documento integrativo e del modulo di sottoscrizione, conforme al modello depositato presso l'archivio prospetti della CONSOB, unitamente ai documenti contabili, e l'investimento non può essere perfezionato se non mediante sottoscrizione del predetto modulo.

L'adempimento di pubblicazione del prospetto, corredato del documento integrativo e del modulo di sottoscrizione, non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie agli stessi relativi.

(Denominazione dei soggetti che intervengono nell'operazione con la specificazione del ruolo rispettivamente svolto).

(Indicazione dalla data di inzio dell'offerta).

92A3907

DELIBERAZIONE 12 agosto 1992.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare. (Deliberazione n. 6427).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Vista la propria delibera del 2 luglio 1991, n. 5387, con cui è stato approvato il regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, di attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari operanti in forma di società di investimento a capitale variabile;

Ritenuta la necessità di modificare la propria delibera n. 5387 del 2 luglio 1991 di adozione del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare;

Vista la nota n. 208775 del 12 agosto 1992 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa in ordine alle modificazioni da apportare alla suddetta delibera n. 5387/1991;

Delibera:

Il regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare adottato con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991 è modificato come segue:

all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, dopo le parole «società di gestione di fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77», sono aggiunte le seguenti «ed alle società di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84»;

all'art. 1, comma 2, lettera *e)*, dopo le parole «società di gestione di fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77», sono aggiunte le seguenti «ed alle società di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84»;

all'art. 2, comma 1, dopo la lettera *h)*, è aggiunta la seguente:

«h-*bis*) "SICAV" designa le società di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84»;

all'art. 13, comma 2, dopo le parole «società di gestione di fondi comuni di investimento di cui alla legge n. 77/1983», sono aggiunte le seguenti «le società di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84»;

all'art. 32, comma 4, dopo le parole «o da società di gestione», sono aggiunte le seguenti «o da SICAV»;

all'art. 33, comma 1, lettera *d)*, dopo le parole «di quote di fondi comuni di investimento di cui alla legge n. 77/1983», sono aggiunte le seguenti «di azioni di società di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84»;

la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente «Regole di comportamento relative alle società di gestione di fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, ed alle società di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84»;

all'art. 41, nella rubrica sono aggiunte le parole «e società di investimento a capitale variabile» e, al comma 1, dopo le parole «società di gestione», sono aggiunte le seguenti «ed alle SICAV»;

all'art. 42, comma 1, dopo le parole «società di gestione», sono aggiunte le seguenti «e le SICAV»;

l'art. 43 è sostituito dal seguente;

«1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 1, ultimo periodo, e 4, comma 1, della legge n. 77/1983, le società di gestione non effettuano transazioni con frequenza che non appaia necessaria in relazione agli obiettivi del fondo o della SICAV che abbia delegato loro poteri di gestione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84. È in ogni caso vietata alle società di gestione la moltiplicazione delle transazioni senza presumibile vantaggio per il fondo o per la SICAV che abbia delegato loro poteri di gestione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84.

2. Le SICAV non effettuano transazioni con frequenza che non appaia necessaria in relazione ai propri obiettivi di investimento. È in ogni caso vietata la moltiplicazione delle transazioni senza presumibile vantaggio per il patrimonio delle SICAV»;

L'art. 44, comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Le società di gestione comunicano alla Consob le operazioni effettuate nell'attività di gestione dei fondi o delle SICAV che abbiano delegato loro poteri di gestione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, aventi ad oggetto valori mobiliari emessi da soggetti appartenenti al gruppo cui appartiene la stessa società di gestione, ovvero valori mobiliari oggetto dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 1/1991, svolta dai medesimi soggetti. Le SICAV comunicano alla Consob le operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari emessi da soggetti appartenenti al gruppo cui appartiene la stessa SICAV, ovvero valori mobiliari oggetto dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 1/1991, svolta dai medesimi soggetti»;

la rubrica dell'art. 45 è sostituita dalla seguente «Pubblicità delle sanzioni comminate alle società di gestione, alle SICAV, nonché agli amministratori e ai direttori generali delle stesse»;

la rubrica del titolo V è sostituita dalla seguente «Protocolli di autonomia gestionale delle società di intermediazione mobiliare, delle società fiduciarie, delle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare e delle società di investimento a capitale variabile»;

all'art. 51, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* i soggetti individuati ai sensi del primo periodo del comma 1 e del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 1/1991, del comma 1 dell'art. 17 della medesima legge n. 1/1991, nonché i soggetti indicati all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84»;

all'art. 51, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* i soggetti che, in virtù della partecipazione in via diretta o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, o comunque a norma dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esercitano il controllo di una società di intermediazione mobiliare, o di una società fiduciaria di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge n. 1/1991, o di una società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, ovvero detengono in una SICAV una posizione rilevante ai sensi dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 5 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84»;

all'art. 51, comma 2, è soppressa la parola «controllanti»;

all'art. 52, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che detengono in una SICAV una posizione rilevante ai sensi dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 5 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1992

Il presidente: BERLANDA

92A3908

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, in data 10 maggio 1989;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 10 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

l'articolo 320 relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica è soppresso e sostituito dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli che seguono:

Art. 320. — É istituita la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed eondoscopia digestiva chirurgica presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia dell'apparato digerente.

Art. 321. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 322. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 323. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 324. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) patologia speciale e metodologia clinica;
c) diagnostica clinica e di laboratorio;
d) terapia chirurgica generale e speciale;
e) tecniche operatorie.

Art. 325. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia descrittiva e chirurgica;
fisiopatologia e semeiotica funzionale;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
tecnologie biomediche.

b) Patologia speciale e metodologia clinica:

metodologia clinica chirurgica;
chirurgia generale (per la patologia intersistemica);
riabilitazione in chirurgia digestiva.

c) Diagnostica clinica e di laboratorio:

clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente;
patologia clinica;
diagnostica per immagini;
tecnica e diagnostica endoscopica;
chirurgia generale.

d) Terapia chirurgica generale e speciale:

terapia endoscopica;
terapia chirurgica di elezione;
terapia chirurgica di urgenza;
terapia chirurgica pediatrica;
terapia intensiva.

e) Tecniche operatorie:

tecniche operatorie di chirurgia generale;
tecniche operatorie del tubo digerente;
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza;
tecniche operatorie di chirurgia vascolare;
tecniche operatorie dei trapianti (fegato, pancreas, etc.).

Art. 326. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato, che verranno ripartite dal consiglio della scuola tra le aree e gli insegnamenti teorici e pratici.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

propedeutica:
anatomia descrittiva e chirurgica;
fisiopatologia e semeiotica funzionale;
anatomia ed istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
tecnologie biomediche;

patologia speciale e metodologia clinica:
metodologia clinica chirurgica;
chirurgia generale (per la patologia intersistemica).

diagnostica clinica e di laboratorio:
clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente.

2° Anno:

propedeutica:
anatomia ed istologia patologica;
anestesia e rianimazione;

patologia speciale e metodologia clinica:
metodologia clinica chirurgica;
chirurgia generale (per la patologia intersistemica);

diagnostica clinica e di laboratorio:
diagnostica per immagini;
tecnica e diagnostica endoscopica;
patologia clinica.

3° Anno:

patologia speciale e metodologia clinica:
riabilitazione in chirurgia digestiva;

diagnostica clinica e di laboratorio:

clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente;
diagnostica per immagini;
tecnica diagnostica endoscopica;
chirurgia generale;

terapia chirurgica generale e speciale:

terapia endoscopica;

tecniche operatorie:
tecniche operatorie di chirurgia generale;

4° Anno:

diagnostica clinica e di laboratorio:
chirurgia generale;

terapia chirurgica generale e speciale:
terapia endoscopica;
terapia chirurgica di elezione;
terapia intensiva;

tecniche operatorie:

tecniche operatorie del tubo digerente;
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza;
tecniche operatorie di chirurgia generale.

5° Anno:

diagnostica clinica e di laboratorio:
chirurgia generale;

terapia chirurgica generale e speciale:
terapia chirurgica di elezione;
terapia chirurgica pediatrica;
terapia chirurgica d'urgenza;

tecniche operatorie:

tecniche operatorie del tubo digerente;
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza;
tecniche operatorie dei trapianti;
tecniche operatorie di chirurgia vascolare.

Art. 327. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nelle corsie e presso i laboratori/reparti di chirurgia generale universitari e ospedalieri convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 26 ottobre 1991

p. *Il rettore:* ZAMPI

92A3912

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 1° giugno 1992.

Trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di lettere e filosofia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 11 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1991;

Viste le proposte formulate dagli organi accademici dell'Ateneo relative al piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1991-93 sedute del senato accademico 3 maggio e 29 luglio 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo per le Università per il triennio 1991-93 e in particolare l'art. 7, che prevede lo scorporo della facoltà di magistero de «La Sapienza» e la contestuale trasformazione in facoltà di lettere e filosofia nella terza università di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 31 ottobre 1991;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 29 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1992;

Vista la delibera del senato accademico in data 15 maggio 1992;

Considerata la necessità di provvedere con urgenza alla raccolta delle iscrizioni degli studenti nella nuova facoltà di lettere e filosofia;

Decreta:

Art. 1.

La facoltà di magistero dell'Università degli studi «La Sapienza» con i corsi di laurea in materie letterarie, pedagogia, lingue e letterature straniere, e con il corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, trasformata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 in facoltà di lettere e filosofia della terza università di Roma, a partire dal 1° novembre 1992, si articola nei seguenti corsi di laurea:

a) lettere;

b) filosofia;

c) lingue e letterature straniere;

d) scienze dell'educazione (che sostituisce il corso di laurea in pedagogia a norma del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 febbraio 1991).

Con successivo provvedimento dalle competenti autorità verrà stabilito l'ordinamento degli studi dei previsti corsi di laurea della nuova facoltà di lettere e filosofia.

Art. 2.

I posti di ruolo di professore di prima e seconda fascia, di ricercatore e di assistente di ruolo ad esaurimento già in dotazione alla facoltà di magistero, entrano a far parte dell'organico della nuova facoltà di lettere e filosofia.

Correlatamente i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i ricercatori e gli assistenti di ruolo ad esaurimento devono intendersi assegnati, unitamente al posto alla nuova facoltà di lettere e filosofia.

I docenti di ruolo, titolari delle discipline non previste nei nuovi ordinamenti possono trasferirsi su loro richiesta e secondo le norme attuali, in relazione alle competenze e alle affinità disciplinari, sulle discipline previste dal nuovo ordinamento.

Art. 3.

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea della facoltà di magistero prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano nei loro studi sino al loro completamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1992

Il rettore: TECCE

92A3884

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 13 agosto 1992, FL n. 15/92.

Informazioni sul versamento dell'imposta straordinaria sugli immobili e sulle aree fabbricabili.

Ai prefetti della Repubblica
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano

Al fine di agevolare i cittadini alla puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nel decreto-legge n. 333/92 riguardanti l'imposta straordinaria sugli immobili e sulle aree edificabili il Ministero delle finanze ha mobilitato al massimo tutte le sue strutture centrali e periferiche.

Nondimeno si ritiene di primaria importanza in tale occasione anche la collaborazione che in proposito potranno fornire i comuni sia per offrire un ulteriore servizio ai cittadini come per acquisire una prima esperienza che potrebbe rivelarsi utile e preziosa in sede di gestione a regime della istituenda ICI.

Confidando nella positiva risposta delle amministrazioni comunali il Ministero delle finanze ha predisposto appositi strumenti informativi che entro il mese di agosto saranno disponibili presso gli uffici tecnici erariali ove potranno essere direttamente ritirati dall'incaricato di ciascun comune sito nel territorio della provincia.

Per ciascun comune saranno disponibili entro il mese di agosto:

a) i tabulati con le nuove rendite immobiliari corredati da appositi indici con quattro possibilità di ricerca: per proprietario, per via e numero civico, per partita o identificativo catastale (sono esclusi i comuni capoluoghi di provincia per motivi di gestibilità degli elenchi);

b) i dischetti per personal computer contenenti le nuove tariffe d'estimo per tutti i comuni d'Italia nonché il calcolo della rendita presunta corredati dalle istruzioni per l'uso;

c) i programmi per le stesse funzionalità previste per il personal computer su Videotel alla pagina 6885.

Si ritiene utile chiarire che i predetti dischetti per personal computer non sono protetti e quindi potranno essere effettuate tutte le copie che fossero necessarie.

Inoltre tutti gli utenti attualmente già collegati al servizio Videotel della Sip potranno accedere alla pagina 6885 che il Ministero delle finanze ha reso disponibile gratuitamente, fatta eccezione del solo costo del collegamento.

Gli strumenti messi a disposizione dei comuni sono stati studiati per offrire un servizio completo al cittadino evitando che questi debba fare inutili code concentrandosi presso altri uffici.

Con l'occasione si comunica che l'Associazione Nazionale Comuni Italiani A.N.C.I. ha intrapreso la via di una convenzione con il citato Ministero per offrire ulteriori servizi ai propri abbonati che potranno risultare utili anche per la futura gestione dell'ICI attraverso il sistema Videotel.

Considerata la complessità della corrente operazione dalla quale potrà dipendere il buon esito dell'azione di risanamento del bilancio dello Stato è indispensabile che tutte le amministrazioni comunali si attivino con opportune iniziative per superare le attuali difficoltà.

I prefetti, il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano sono invitati a diramare ai comuni la presente circolare con i mezzi più veloci nonché ad assumere tutte le iniziative di promozione e di coordinamento di una azione volta a conseguire lo svolgimento dell'operazione con serena regolarità.

Il Ministro: MANCINO

92A3942

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 29ª seduta pubblica per sabato 22 agosto 1992, alle ore undici, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione — ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreti-legge.

92A3959

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni ai titolari degli uffici consolari onorari in Bursa (Turchia), Londrina, Paranaguà e Maringà (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La signora Oya Izmirli, vice console onorario in Bursa (Turchia), con circoscrizione territoriale comprendente la Provincia di Bursa, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Istanbul degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Istanbul delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandi di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Istanbul dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Istanbul di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

f) concessione di prestiti a cittadini italiani in condizione di eccezionale necessità dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Istanbul.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1992

Il Ministro: SCOTTI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Romolo Veronesi, vice console onorario in Londrina (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente il Nord Pioniero dello Stato, i municipi di Arapongas, Apucarana, Bandeirantes, Siqueira Campos, Santo Antonio de Platina, Centenario do Sul, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba delle dichiarazioni relative alle schede anagragiche di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, limitatamente ai residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare esclusa qualsiasi altra competenza in materia;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

e) rilascio di procure speciali per le quali la legge non richieda la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1992

Il Ministro: SCOTTI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Avelino Fregonese, vice console onorario in Paranaguà (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente la zona litorale del Paranà, i municipi di Morretes, Antonina, Guaratuba Matinhos e Guaraqueçaba, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba delle dichiarazioni relative alle schede anagragiche di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, limitatamente ai residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare esclusa qualsiasi altra competenza in materia;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

e) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1992

Il Ministro: SCOTTI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Luciano Lessio, agente consolare onorario in Maringà (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente la zona Nord-Ovest; i municipi di Umuarama, Paranavai, Cianorte, Campo Mourao e Ivaipora, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba delle dichiarazioni relative alle schede anagrafiche di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, limitatamente ai residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, esclusa qualsiasi altra competenza in materia;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1992

Il Ministro: SCOTTI

92A3890

Entrata in vigore dell'accordo fra l'Italia e l'Austria concernente la modifica dell'art. 27, lettera *a*), della Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie nei rapporti fra i due Paesi, concluso a Roma il 17 luglio 1971.

Il giorno 10 giugno 1992 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo fra l'Italia e l'Austria concernente la modifica dell'art. 27, lettera *a*), della Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie nei rapporti fra i due Paesi, concluso a Roma il 17 luglio 1971, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 8 ottobre 1973, n. 664, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 novembre 1973.

Il conformità all'art. 2, l'accordo è entrato in vigore il 10 giugno 1992.

92A3926

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale 559/C.9173 XV J (36) del 16 giugno 1992 i detonatori elettrici «Corto - ritardo» denominati commercialmente «DECR da 24 a 80» che la società S.E.I. - Società esplosivi industriale intende importare dalla ditta Davey Bickford, 89550 Hery (Francia) sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella III categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito contrassegnati:

DECR da 24 a 80 BI C/A;
DECR da 24 a 80 BI F/A;
DECR da 24 a 80 MI C/A;
DECR da 24 a 80 MI F/A:
DECR da 24 a 80 HI C/A;
DECR da 24 a 80 HI F/A;
DECR da 24 a 80 SHI C/A:
DECR da 24 a 80 SHI F/A.

ed avranno le seguenti colorazioni distintive nei reofori:

BI due fili di colore rosa;
MI un filo verde ed un filo rosa;
HI un filo bianco ed un filo rosa;
SHI un filo color arancio ed un filo colore rosa.

Ciascuna delle suddette serie di detonatori corto ritardo (DECR) coprirà i seguenti «tempi di ritardo»:

DECR 24 600 ms;
DECR 28 700 ms;
DECR 32 800 ms;
DECR 36 900 ms;
DECR 40 1.000 ms;
DECR 44 1.100 ms;
DECR 48 1.200 ms;
DECR 56 1.400 ms;
DECR 64 1.600 ms;
DECR 72 1.800 ms;
DECR 80 2.000 ms.

92A3892

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale 559/C.8371 XV J (31) del 12 giugno 1992 l'artificio pirotecnico denominato: Whirlwind (denominazione attribuita dalla ditta «Tempesta nel Deserto») che la ditta R. Riedlinger intende importare dalla Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale 559/C.8372 XV J (32) del 12 giugno 1992 l'artificio pirotecnico denominato: Glittering Colours Stars 19 Shots (denominazione attribuita dalla ditta «Notte di Fiabe») che la ditta R. Riedlinger intende importare dalla Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale 559/C.9189 XV J (33) del 12 giugno 1992 l'artificio pirotecnico denominato: Joyful Box (denominazione attribuita dalla ditta «Danza dei Serpenti») che la ditta R. Riedlinger intende importare dalla Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale 559/C.9187 XV J (38) del 17 giugno 1992 gli artifici pirotecnici denominati:

San Remo Rakete (denominazione attribuita dalla ditta «Razzo San Remo);

Sternblitz Rakete (denominazione attribuita dalla ditta Razzo Stelle Lampo),

che la ditta R. Riedlinger intende importare dalla ditta Weco - Eitorf (Germania) sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

92A3893

MINISTERO DEL TESORO

N. 157

Corso dei cambi del 12 agosto 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1111,950	1111,950	1111,950	1111,950	1111,950	1111,950	1112,760	1111,950	1111,950	—
E.C.U.	1541,650	1541,650	1541,500	1541,650	1541,650	1541,650	1541,950	1541,650	1541,650	—
Marco tedesco	757,150	757,150	757,250	757,150	757,150	757,150	757,150	757,150	757,150	—
Franco francese	223,380	223,380	224,500	223,380	223,380	223,380	223,420	223,380	223,380	—
Lira sterlina	2139,150	2139,150	2143 —	2139,150	2139,150	2139,150	2139,800	2139,150	2139,150	—
Fiorino olandese	671,980	671,980	671,500	671,980	671,980	671,980	671,690	671,980	671,980	—
Franco belga	36,764	36,764	36,800	36,764	36,764	36,764	36,768	36,764	36,764	—
Peseta spagnola	11,846	11,846	11,920	11,846	11,846	11,846	11,846	11,846	11,846	—
Corona danese	196,610	196,610	197 —	196,610	196,610	196,610	196,600	196,610	196,610	—
Lira irlandese	2011.650	2011,650	2010 —	2011,650	2011,650	2011,650	2011,750	2011,650	2011,650	—
Dracma greca	6,136	6,136	6.150	6,136	6,136	6,136	6,136	6,136	6,136	—
Escudo portoghese	8,862	8,862	8,860	8,862	8,862	8,862	8,862	8,862	8,862	—
Dollaro canadese	932,150	932,150	933 —	932,150	932,150	932,150	932,250	932,150	932,150	—
Yen giapponese	8,704	8,704	8,730	8,704	8,704	8,704	8,704	8,704	8.704	—
Franco svizzero	839,700	839,700	840,500	839,700	839,700	839,700	840 —	839,700	839,700	—
Scellino austriaco	107,615	107,615	107,200	107,615	107,615	107,615	107,601	107,615	107,615	—
Corona norvegese	192,010	192.010	192,500	192,010	192,010	192,010	192,280	192,010	192,010	—
Corona svedese	208.360	208.360	208.500	208,360	208,360	208,360	208,340	208.360	208,360	—
Marco finlandese	276,550	276,550	276 —	276,550	276,550	276,550	276,580	276,550	276,550	—
Dollaro australiano	797,700	797,700	798 —	797,700	797,700	797,700	798 —	797,700	797.700	—

Media dei titoli del 12 agosto 1992

Titolo	
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,150
» » » 21- 4-1987/94	87,050
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	96,475
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	96,575
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,800
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,700
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,350
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,425
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,175
» » » 12.50% 18-12-1989/95	99,175
» » » 12.50% 17- 1-1990/96	98,975
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,875
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,600
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,500
» » » 12.50% 19- 9-1990/96	98,170
» » » 12.50% 20-11-1990/96	98,100
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,100
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	97,950
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,050
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96,425
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	96,375
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99.050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99.725
» » » » 1-12-1987/92	99,775
» » » » 1- 1-1988/93	99,550
» » » » 1- 2-1988/93	99,675
» » » » 1- 3-1988/93	99,700
» » » » 1- 4-1988/93	99,650

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1988/93	99,475
» » » »	1- 6-1988/93	99,650
» » » »	18- 6-1986/93	99,600
» » » »	1- 7-1988/93	99,825
» » » »	17- 7-1986/93	99,750
» » » »	1- 8-1988/93	100,500
» » » »	19- 8-1986/93	99,475
» » » »	1- 9-1988/93	99,675
» » » »	18- 9-1986/93	99,775
» » » »	1-10-1988/93	99,575
» » » »	20-10-1986/93	99,500
» » » »	1-11-1988/93	99,525
» » » »	18-11-1987/93	99,650
» » » »	19-12-1986/93	99,350
» » » »	1- 1-1989/94	99,125
» » » »	1- 2-1989/94	99,500
» » » »	1- 3-1989/94	99,400
» » » »	15- 3-1989/94	99,300
» » » »	1- 4-1989/94	99,250
» » » »	1- 9-1989/94	98,950
» » » »	1-10-1987/94	99,325
» » » »	1-11-1989/94	98,375
» » » »	1- 1-1990/95	98,625
» » » »	1- 2-1985/95	97,825
» » » »	1- 3-1985/95	96 —
» » » »	1- 3-1990/95	98,350
» » » »	1- 4-1985/95	96 —
» » » »	1- 5-1985/95	95,975
» » » »	1- 5-1990/95	97,650
» » » »	1- 6-1985/95	96,650
» » » »	1- 7-1985/95	98,225
» » » »	1- 7-1990/95	97,675
» » » »	1- 8-1985/95	98,875
» » » »	1- 9-1985/95	98,325
» » » »	1- 9-1990/95	98,350
» » » »	1-10-1985/95	97,925
» » » »	1-10-1990/95	97,825
» » » »	1-11-1985/95	97,250
» » » »	1-11-1990/95	97,775
» » » »	1-12-1985/95	97,175
» » » »	1-12-1990/95	97,675
» » » »	1- 1-1986/96	96,035
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,950
» » » »	1- 1-1991/96	98,300
» » » »	1- 2-1986/96	95,750
» » » »	1- 2-1991/96	98,275
» » » »	1- 3-1986/96	96,425
» » » »	1- 4-1986/96	96 —
» » » »	1- 5-1986/96	96,125
» » » »	1- 6-1986/96	96,325
» » » »	1- 7-1986/96	97,250
» » » »	1- 8-1986/96	98,300
» » » »	1- 9-1986/96	98 —
» » » »	1-10-1986/96	96,700
» » » »	1-11-1986/96	96,425
» » » »	1-12-1986/96	96,150
» » » »	1- 1-1987/97	95,100
» » » »	1- 2-1987/97	95,200
» » » »	18- 2-1987/97	94,800
» » » »	1- 3-1987/97	94,850
» » » »	1- 4-1987/97	94,950
» » » »	1- 5-1987/97	94,750
» » » »	1- 6-1987/97	96 —
» » » »	1- 7-1987/97	96,250
» » » »	1- 8-1987/97	97,550
» » » »	1- 9-1987/97	96,775
» » » »	1- 3-1991/98	96,125
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1991/98	95,750
» » » »	1- 5-1991/98	95,475
» » » »	1- 6-1991/98	95,500
» » » »	1- 7-1991/98	95,475
» » » »	1- 8-1991/98	96,500
» » » »	1- 9-1991/98	96 —
» » » »	1-10-1991/98	95,475
» » » »	1-11-1991/98	95,275
» » » »	1-12-1991/98	94,450
» » » »	1- 1-1992/99	94,925

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1992	99,600
» » »	12,50%	1-10-1992	99,525
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,450
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,100
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,050
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,600
» » »	12,50%	1-10-1993	98,475
» » »	12,50%	1-11-1993	98,450
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,400
» » »	12,50%	17-11-1993	98,450
» » »	12,50%	1-12-1993	98,275
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	98,450
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,250
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,275
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,750
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,625
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,125
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	97,975
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	97,700
» » »	12,50%	1-11-1990/94	97,575
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	96,500
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	95,950
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	94,125
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	94,050
» » »	12,00%	1-11-1991/96	94,100
» » »	12,00%	1-1 -1992/97	93,950
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	96,700
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	96,675
» » »	12,50%	1-11-1990/97	95,900
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	96,050
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	96,275
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	93,575
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	93,450
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	93,650
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	96,775
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	94,400
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	94 —
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	93,950

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,600
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,100
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,750
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,950
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,900
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97 —
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,550
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,800
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,700
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,750
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,300
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95 —
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,900
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,400
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,500
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,200
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	103,350
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,100
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104,300
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,800
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	105,300
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	106,875
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,500
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	101 —
» » » »	22-11-1991/96	16,60%	101,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M12082

N. 158

Corso dei cambi del 13 agosto 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1111,350	1111,350	—	1111,350	1111,350	1111,350	1111,390	1111.350	1111.350	—
E.C.U.	1544,700	1544,700	—	1544,700	1544,700	1544,700	1544,700	1544.700	1544.700	—
Marco tedesco	759,200	759,200	—	759,200	759,200	759,200	759.150	759,200	759,200	—
Franco francese	223,930	223,930	—	223,930	223,930	223.930	223.890	223.930	223.930	—
Lira sterlina	2140,250	2140,250	—	2140,250	2140.250	2140,250	2141 —	2140,250	2140,250	—
Fiorino olandese	673,390	673,390	—	673,390	673,390	673,390	673,590	673,390	673.390	—
Franco belga	36,846	36,846	—	36,846	36,846	36.846	36,845	36,846	36.846	—
Peseta spagnola	11,852	11,852	—	11,852	11.852	11,852	11.850	11,852	11,852	—
Corona danese	196,200	196,200	—	196,200	196,200	196,200	196,900	196.200	196,200	—
Lira irlandese	2014,300	2014,300	—	2014,300	2014.300	2014.300	2014.900	2014,300	2014,300	—
Dracma greca	6,138	6,138	—	6,138	6,138	6.138	6,134	6,138	6,138	—
Escudo portoghese	8,865	8.865	—	·8.865	8.865	8.865	8,865	8.865	8.865	—
Dollaro canadese	932,150	932.150	—	932,150	932,150	932.150	932.100	932.150	932.150	—
Yen giapponese	8,721	8,721	—	8,721	8,721	8,721	8,719	8.721	8,721	—
Franco svizzero	840,450	840,450	—	840,450	840,450	840,450	840,350	840,450	840,450	—
Scellino austriaco	107,897	107,897	—	107,897	107,897	107.897	107,866	107,897	107,897	—
Corona norvegese	192,580	192,580	—	192,580	192,580	192.580	192,580	192,580	192,580	—
Corona svedese	208,620	208,620	—	208,620	208,620	208,620	208,640	208,620	208.620	—
Marco finlandese	276,700	276,700	—	276,700	276,700	276,700	276,750	276.700	276,700	—
Dollaro australiano	797,600	797,600	—	797,600	797,600	797,600	797.600	797,600	797,600	—

Media dei titoli del 13 agosto 1992

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99.300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95.075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88.550
» » » 21- 4-1987/94	86,500
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	96,400
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	96,600
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,775
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,750
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,350
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,375
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,100
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,720
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98.575
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,400
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,475
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98 --
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,820
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98.100
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	97.920
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	97.970
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96.175
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	95,775
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99.425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99.450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99.700
» » » » 1-12-1987/92	99,750
» » » » 1- 1-1988/93	99,575
» » » » 1- 2-1988/93	99,675
» » » » 1- 3-1988/93	99,750
» » » » 1- 4-1988/93	99,600

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 5-1988/93	99,475
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,750
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,450
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,725
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,725
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,375
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,525
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,775
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,825
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,600
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,475
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,525
»	»	»	»	18-11-1987/93	98,425
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,325
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,075
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,450
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,400
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,400
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,175
»	»	»	»	1- 9-1989/94	98,950
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,175
»	»	»	»	1-11-1989/94	98,250
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,525
»	»	»	»	1- 2-1985/95	97,500
»	»	»	»	1- 3-1985/95	96,125
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,050
»	»	»	»	1- 4-1985/95	96 —
»	»	»	»	1- 5-1985/95	96,125
»	»	»	»	1- 5-1990/95	97,575
»	»	»	»	1- 6-1985/95	96,675
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,175
»	»	»	»	1- 7-1990/95	97,475
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,550
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,275
»	»	»	»	1- 9-1990/95	98,250
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,925
»	»	»	»	1-10-1990/95	97,625
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,100
»	»	»	»	1-11-1990/95	97,500
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,225
»	»	»	»	1-12-1990/95	97,625
»	»	»	»	1- 1-1986/96	96,450
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	96,950
»	»	»	»	1- 1-1991/96	98,150
»	»	»	»	1- 2-1986/96	95,075
»	»	»	»	1- 2-1991/96	98,225
»	»	»	»	1- 3-1986/96	96,275
»	»	»	»	1- 4-1986/96	96,100
»	»	»	»	1- 5-1986/96	96 —
»	»	»	»	1- 6-1986/96	95,975
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,150
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,100
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,725
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,550
»	»	»	»	1-11-1986/96	96,375
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,100
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,075
»	»	»	»	1- 2-1987/97	94,900
»	»	»	»	18- 2-1987/97	94,650
»	»	»	»	1- 3-1987/97	94,850
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94,975
»	»	»	»	1- 5-1987/97	94,600
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,150
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,950
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97,575
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,720
»	»	»	»	1- 3-1991/98	96 —

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1991/98	95,450
»	»	»	»	1- 5-1991/98	95,350
»	»	»	»	1- 6-1991/98	95,400
»	»	»	»	1- 7-1991/98	95,170
»	»	»	»	1- 8-1991/98	95,200
»	»	»	»	1- 9-1991/98	95,600
»	»	»	»	1-10-1991/98	95,200
»	»	»	»	1-11-1991/98	95,050
»	»	»	»	1-12-1991/98	94,100
»	»	»	»	1- 1-1992/99	94,950

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 9-1992	99,575
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,525
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,450
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,850
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,600
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,475
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,450
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,400
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98,400
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98,225
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	98,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,075
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,800
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,350
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	98 —
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	97,750
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	97,400
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	97,300
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	95,400
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	95,850
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	94,050
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	93,670
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	94 —
»	»	»	12,00%	1-1 -1992/97	93,475
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	96,300
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	95,725
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	95,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	95,600
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	96,275
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	93,250
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	92,850
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	93,070
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	96,500
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	93,920
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	93,320
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	93,300

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,800
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,100
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,750
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,950
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,950
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,450
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,800
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,800
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96 —
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96 —
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,275
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,400
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,900
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94 —
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,500
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,200
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	103,075
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,100
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	104,700
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	104,600
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	105,300
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	106,925
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	103,900
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	101,600
»	»	»	»	22-11-1991/96	16,60%	102,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M13082

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1992, registro n. 22 Difesa, foglio n. 281, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'oro

Colarich Natale, nato il 24 dicembre 1908 a Muggia. — Scontati 12 anni di carcere al confino, cui era stato condannato dal Tribunale speciale, rientrava a Trieste e partecipava animosamente alla lotta di liberazione. Patriota di sicura fede, già duramente provato per la sua dedizione all'Italia ed alla libertà, subito dopo l'armistizio si distingueva nell'organizzare la resistenza contro l'invasore tedesco. In circostanze pericolose e nell'esecuzione di temerarie azioni, forniva sicure prove di valore. Caduto in mani tedesche per delazione slava, lungamente e barbaramente torturato, nulla rivelava sulla organizzazione partigiana, sempre mantenendo nobile e fiero contegno. Prelevato dal carcere dai nazisti fu nuovamente seviziato e messo a morte. — Zona di Trieste, 15 settembre 1943 - 18 giugno 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1992, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1992, registro n. 27 Difesa, foglio n. 134, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo al valor militare

Giovanni Gilberto, nato il 13 febbraio 1930 a Firenze. — Ardente e giovanissimo patriota, accorreva con tutto il suo giovanile entusiasmo al richiamo della Patria oppressa, distinguendosi ripetutamente per coraggio e grande abnegazione. Ferito nel corso di un cruento combattimento rimaneva impavido al suo posto incitando i compagni con la forza del suo esempio. In un ulteriore scontro a fuoco in zona di Monte Morello, mentre portava un importantissimo messaggio al comando di compagnia, veniva attaccato e circondato da preponderanti forze nemiche. Reagiva con accanita audacia e con nutrito lancio di bombe a mano e riusciva ad aprirsi un varco tra le file avversarie, portando così a termine la missione affidatagli. — Zona Firenze, 19 settembre 1943 - 7 settembre 1944.

92A3916

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicati concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
3169 AL	Asia	Valenza
102 PV	Doria Samuele	Mede
146 PV	Zanin Paolo	Frascarolo
227 VE	Irene di Sinopoli Mario	Gambarare
247 VE	Scomparin Daniele	Eraclea
1377 VI	Re Gold	Caldogno
1441 VI	Lineaoro	Bassano del Grappa
1578 VI	Cantuseno Sergio	Vicenza
1694 VI	Ordesign	Bassano del Grappa
1728 VI	Aurotech	Camisano Vicentino

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito i relativi punzoni, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
1124 VI	Giesse S.r.l.	Vicenza	19

92A3891

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 6 agosto 1992, che sostituisce ed annulla quello del 18 giugno 1991, n. 11655, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società S. Paolo gruppo periodici, sede di Alba (Cuneo), stabilimento di Alba, uffici di Milano e uffici zonali nazionali che versino nell'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 2 maggio 1991 al 9 marzo 1992 per i lavoratori giornalisti e dal 2 maggio 1991 al 2 maggio 1992 per il restante personale.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società S. Paolo gruppo periodici, sede di Alba (Cuneo), stabilimento di Alba, uffici di Milano e uffici zonali nazionali che versino nell'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 3 maggio 1992 al 2 maggio 1993, con esclusione dei lavoratori giornalisti.

92A3900

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 luglio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *A.T.I. - Azienda Tabacchi Italiani*, con sede in Roma e stabilimenti di Pontecagnano e Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto sì.

2) *S.p.a. Fiore*, con sede in Napoli e stabilimento di Ercolano (Napoli):

periodo: dal 28 gennaio 1992 al 29 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto sì.

3) *Ditta Pascucci Giuseppe presso Fincantieri*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto sì.

4) *Ditta Calzaturificio Olimpionica di Vincenzo di Sarno*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto si.

5) *S.p.a. City Center*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dal 23 settembre 1987;
pagamento diretto si.

6) *S.p.a. Ilva*, con sede in Roma e stabilimento di direzione generale e sede secondaria di Genova - Unità Nazionali:

periodo: dal 1° gennaio 1992 al 29 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto si.

7) *S.p.a. Ausonia*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 26 agosto 1991 al 31 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 1° settembre 1989;
pagamento diretto si.

8) *S.p.a. Adams (ex Alivar)*, con sede in Novara e stabilimento di Caivano (Napoli) - uffici di Milano:

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani. sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Starfer con sede in Minerbio (Bologna) e stabilimento in Minerbio, per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 31 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nardi Costruzioni Aeronautiche con sede in Milano e stabilimento in Milano, per il periodo dal 26 ottobre 1991 al 26 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lica con sede in Potenza e stabilimento in Potenza, per il periodo dal 19 ottobre 1991 al 18 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Se.Sa. con sede in Camerano (Ancona) e stabilimento in Camerano, per il periodo dal 20 aprile 1992 al 19 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Five Jeans con sede in Montecalvo in Foglia (Pesaro) e stabilimento in Montecalvo in Foglia (Pesaro), per il periodo dal 17 gennaio 1992 al 12 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fil.Te.Ni. con sede in Ferrandina (Matera) e stabilimento in Ferrandina (Matera), per il periodo dal 27 marzo 1992 al 26 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icomek con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 25 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dall'unità produttiva operante nell'ambito del cantiere della ex Centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), della ditta Decalift S.p.a. in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sopra disposta è prolungata al 30 settembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1992 in favore di venti dipendenti dalla S.n.c. Calzificio Giesse occupati presso lo stabilimento di Ponte Buggianese (Pistoia) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 26 aprile 1992.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1992, che sostituisce ed annulla quello del 5 giugno 1992, n. 12146, in favore di ventuno lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Victor Meccanica di precisione sede di Bresso (Milano), occupati presso lo stabilimento di Bresso per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione

dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore minime settimanali così strutturati: 40% delle ore settimanali per n. 8 operai; 20% delle ore settimanali per n. 5 operai, n. 4 impiegati e n. 3 intermedi, e 10% delle ore settimanali per n. 1 impiegato, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio 1992 al 3 gennaio 1993.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1992, che sostituisce ed annulla quello del 25 giugno 1992, n. 12185, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.T.A.P. Paoletti in amministrazione straordinaria, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) e filiali nazionali per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992 ai sensi dell'art. 10, primo comma, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di cui trattasi ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestioni Industriali, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento in Torre del Greco (Napoli), per il periodo dal 28 agosto 1991 al 28 febbraio 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 aprile 1992, n. 12096.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88 citata in preambolo.

92A3897

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica del consorzio «Osservatorio multidisciplinare campano», in Napoli

Con decreto ministeriale 9 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1992, registro n. 10, foglio n. 26, è stata riconosciuta la personalità giuridica del consorzio «Osservatorio multidisciplinare campano», con sede in Napoli, e ne è stato approvato lo statuto.

92A3896

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Parma n. 1983 del 14 aprile 1992 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede in Milano, la donazione di un apparecchio — del valore di L. 6.900.000 oltre IVA — Hybaid Dual Oven per le ricerche di biologia molecolare riguardanti la etiopatogenesi delle complicanze del diabete mellito, da destinare alla cattedra di endocrinologia della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 2398 del 20 maggio 1992 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta ICI - Pharma - Divisione farmaceutici - ICI Italia S.p.a., con sede in Milano, la donazione di una apparecchiatura Holter pressione TM 2420 Takeda Medical per monitoraggio continuo della pressione arteriosa e software computer del valore di L. 4.000.000 da destinare all'istituto di semeiotica medica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 2399 del 21 maggio 1992 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della SEGEA - Società edizione giornali ed affini S.p.a. - Gazzetta di Parma, con sede in Parma, la donazione di un apparecchio Coulter Multisizer II della ditta Technochim analizzatore di particelle per l'analisi differenziale fra sangue fetale e materno in corso di funicolocentesi del valore di L. 40.000.000 circa, da destinare all'istituto di clinica ostetrica a scopo didattico scientifico.

Con decreto del prefetto di Parma n. 2400 del 21 maggio 1992 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Impresa costruzioni edili e stradali Marani geom. Eugenio, con sede in Parma, la donazione di un colorimetro Uni Fast 2 Analyzer della ditta Sclavo del valore di L. 15.000.000 da destinare a scopo didattico scientifico, alla cattedra di endocrinologia e patologia costituzionale della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 2510 del 13 maggio 1992 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare:

A) da parte del sig. Guido Attilio Forgioli, pittore, le seguenti opere:

1) Riviera, 1990, pastelli a olio su cartone telato, mm 250 x 350; intitolato, firmato e datato sul recto in basso al centro, per un valore di L. 2.000.000;

2) Senza titolo, n.d., pastelli a olio su carta, mm 240 x 330; firmato sul recto in basso a destra, per un valore di L. 2.000.000;

3) Giugno, 1991, pastelli a olio su cartone telato, mm 250 x 350; intitolato, firmato e datato sul recto in basso a sinistra; per un valore di L. 2.000.000;

4) Dicembre, 1989, pastelli a olio su carta, mm 240 x 330; intitolato, firmato e datato sul recto in basso a destra; per un valore di L. 2.000.000;

5) Agosto, 1990, pastelli a olio su cartone telato, mm 250 x 350; intitolato, firmato e datato sul recto in basso a sinistra; per un valore di L. 2.000.000;

6) Giugno, n.d., pastelli a cera su carta bianca, mm 240 x 330; intitolato, firmato sul recto in basso al centro; per un valore di L. 2.000.000;

7) Senza titolo, 1990, pastelli a olio su cartone, mm 250 x 350; firmato e datato in basso a sinistra, per un valore di L. 2.000.000;

8) Agosto, 1990, pastelli a olio su cartoncino, mm 270 x 380, intitolato, firmato e datato in basso a sinistra, per un valore di L. 2.000.000;

9) Agosto, 1990, pastelli a olio su cartone telato, mm 250 x 350, intitolato, firmato e datato sul recto in basso a sinistra, per un valore di L. 2.000.000;

10) Luglio, 1990, pastelli a olio su carta bianca, mm 250 x 350, intitolato, firmato e datato sul recto in basso a sinistra, per un valore di L. 2.000.000;

11) Settembre, 1991, pastelli a olio su cartoncino bianco, mm 255 x 360, intitolato, firmato e datato, per un valore di L. 2.000.000;

12) Agosto, 1991, pastelli a olio su cartoncino bianco, mm 250 x 350, intitolato, firmato e datato, per un valore di L. 2.000.000;

13) Montagna, 1990, pastelli a olio su carta bianca, mm 240 x 330, intitolato, firmato e datato, per un valore di L. 2.000.000;

14) Giugno, 1991, pastelli a olio su carta bianca, mm 250 x 325, intitolato, firmato e datato, per un valore di L. 2.000.000;

15) Giugno, 1990, pastelli a olio su carta bianca, mm 240 x 330; intitolato, firmato e datato, per un valore di L. 2.000.000;

16) Dicembre, 1989, pastelli a olio su carta bianca, mm 250 x 350, intitolato, firmato e datato, per un valore di L. 2.000.000;

17) Ottobre, 1991, pastelli a olio su cartoncino telato bianco, mm 250 x 350, intitolato, firmato e datato, per un valore di L. 2.000.000;

18) Agosto, 1991, pastelli a olio su cartoncino telato bianco, mm 250 x 350, intitolato, firmato e datato, per un valore di L. 2.000.000;

19) Giugno, 1991, pastelli a olio su cartoncino telato bianco, mm 250 x 350, intitolato, firmato e datato, per un valore di L. 2.000.000;

20) Giugno, 1991, pastelli a olio su carta bianca, mm 250 x 325, intitolato, firmato e datato, per un valore di L. 2.000.000;

B) dalla sig.ra Teresita Rasini ved. Fontana, le seguenti opere eseguite dall'artista Lucio Fontana:

1) «Concetto Spaziale», 1951, terracotta a contorno nero, delle dimensioni di cm 39,5 x 27,5, firmata e datata in basso al centro, del valore di L. 60.000.000;

2) «Figura Allegorica», 1952, gesso, delle dimensioni di cm 52 x 34,5 x 2, del valore di L. 50.000.000;

3) «Figura Allegorica», 1952, gesso, delle dimensioni di cm 58 x 47 x 2, del valore di L. 50.000.000,

da destinare al centro studi e archivio della documentazione - sezione di arte contemporanea -, a condizione che le eventuali spese indotte a qualsiasi titolo siano poste a carico dei fondi a disposizione del centro studi.

Con decreto del prefetto di Parma n. 2632 del 22 maggio 1992 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione per l'amicizia italo-tedesca di Monaco di Baviera la donazione di una raccolta di materiale bibliografico del valore complessivo di circa L. 5.625.000 da destinare all'istituto di lingue e letterature germaniche della facoltà di lettere e filosofia.

92A3917

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200